SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

246ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 APRILE 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del presidente SPADOLINI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa» **(1689)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento*):

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3 e *passim*
COLOMBO (*DC*) 3
BEORCHIA (*DC*), *relatore* ..... 8 e *passim*
COLOMBO, *ministro delle finanze* ..... 10 e *passim*
* POLLICE (*Misto-DP*) ..... 38 e *passim*
TEDESCO TATÒ (*PCI*) 41
GAROFALO (*PCI*) 42, 52, 97
MANTICA (*MSI-DN*) ..... 42 e *passim*
LAMA (*PCI*) 43
CORLEONE (*Fed. Eur. Ecol.*) 43
MAFFIOLETTI (*PCI*) 46
* SPADACCIA (*Fed. Eur. Ecol.*) 48
MANCIA (*PSI*) 49
BERLANDA (*DC*) 50
DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 73
* VISENTINI (*PRI*) 84, 89, 93
LOPS (*PCI*) 102

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

POZZO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Azzarà, Bernardi, Carli, Cattanei, Ceccatelli, Cimino, Dipaola, Di Stefano, Evangelisti, Fontana Walter, Giagu Demartini, Iannone, Natali, Nespolo, Orlando, Pizzo, Saporito, Signori, Strik Lievers, Taramelli.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa» (1689) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1689.

Proseguiamo la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Colombo. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame fa parte della più vasta manovra che il Governo De Mita ha inteso mettere in essere per realizzare l'obiettivo, veramente inderogabile, del contenimento del disavanzo, che purtroppo ha raggiunto livelli insostenibili.

Fra l'altro, il ciclo economico sembra seguire, se non si interviene in modo adeguato, un andamento che porta ad un ulteriore squilibrio della

situazione economica. Il pericolo per l'intero sistema è evidente, come è evidente la necessità di intervenire.

Per quanto riguarda il disavanzo, le cifre parlano da sole: cito quelle tratte dalla relazione del Ministro del bilancio presentata alla Presidenza nel febbraio del 1989. Nel 1988 si prevedeva un fabbisogno complessivo del tesoro di 109.000 miliardi; nel marzo del 1988 il fabbisogno veniva stimato in 122.000 miliardi; per il 1989 il Fondo monetario internazionale prevede un disavanzo intorno ai 130.000 miliardi e forse più.

Anche il governatore Ciampi si è fatto portavoce della gravità della situazione. Nell'altro ramo del Parlamento, l'8 febbraio, dichiarava: «Lo squilibrio delle pubbliche finanze è la questione centrale dell'economia italiana. Nel 1988 il fabbisogno pubblico è stato pari all'11,5 per cento del PIL: esso è di cinque volte superiore a quello medio degli altri sei maggiori paesi industriali». Per il debito pubblico complessivo, Ciampi annunciava: «È giunto a fine anno a 1.035.000 miliardi di lire» (più di un milione di miliardi di lire, onorevoli colleghi). Data la brevità della vita media del debito rappresentato dai titoli, il volume annuo delle emissioni lorde è stato di 500 mila miliardi.

Che fare in queste condizioni? È evidente che occorre una politica globale per affrontare il tema in modo adeguato. Il disegno di legge al nostro esame va nella direzione giusta, anche se, come è evidente, non certo in un modo esaustivo.

Le linee di una politica globale idonea per la situazione sono articolate, ma seguono certamente le vie maestre: la prima, quella del controllo della spesa, che resta, anzi è la linea principe; la seconda, quella della riduzione del debito pubblico, anche mediante un minor livello dei tassi di interesse.

È evidente che se le prime due che abbiamo definito le vie maestre non sono percorribili o danno i propri effetti in tempi lunghi, è necessario percorrere la terza, quella tradizionale della manovra tributaria, mediante l'aumento della pressione fiscale.

La strada del controllo della spesa è richiamata da più parti. Anche noi la segnaliamo al Governo, riconoscendo però le obiettive difficoltà di percorso.

Alla Camera l'onorevole Garavini, esponente di rilievo della opposizione di sinistra, ha censurato Governo e maggioranza proprio su questo tema, affermando, ad esempio, che la riduzione del *deficit* primario e delle partite correnti è il primo fondamentale passo del risanamento. Volendo specificare eventuali proposte alternative elaborate dai comunisti, l'onorevole Garavini sottolinea: «In un mondo che appare avviarsi verso la pace ed il disarmo, vale la pena di prendere in considerazione la proposta legislativa comunista per una diminuzione delle spese militari». Riduzione delle spese militari, quindi, e anche noi siamo d'accordo, ma aggiunge subito Garavini, rendendosi conto delle concrete difficoltà in proposito, «diminuzione delle spese militari che non comporti un disimpegno dagli obblighi internazionali». Evidentemente ci si rende conto che la stessa strada indicata è valida, ma molto stretta e di difficile percorribilità. Comunque anche noi raccomandiamo al Governo l'esigenza di una oculata e anche coraggiosa politica di controllo della spesa in generale e del settore militare in particolare.

Per quanto riguarda il problema dell'indebitamento pubblico che appesantisce in modo veramente impressionante la situazione, richiamiamo il Governo all'esigenza di una austera politica dei tassi di interesse: un

milione di miliardi di debito è una cifra addirittura paurosa. Riconosciamo che non è una politica facile, ma non per questo deve essere dimenticata. Alla sua formulazione ed applicazione devono essere chiamati tutti, anche gli istituti bancari, quelli pubblici e quelli privati, per una fattiva collaborazione. Sull'argomento del debito pubblico si sono sentiti i suggerimenti più disparati: quello ad esempio dell'alienazione del patrimonio pubblico non indispensabile, il cui ricavato deve essere usato in modo rigido proprio per la diminuzione del debito; pericolose sono invece le proposte ed anche la semplice indicazione del ricorso all'eventuale conversione forzosa del debito. Mi permetto di dire che sono indicazioni di una tale gravità da rasentare la pazzia sia sul piano economico-finanziario sia su quello politico. L'impegno per un Governo serio e per una maggioranza seria è quello di arrivare al rimborso del debito contratto con i propri cittadini. È una questione di credibilità democratica, ma anche di profondo significato etico e morale: lo hanno già fatto ad esempio la Gran Bretagna e la Francia. È bene che il Governo dica in questa sede una parola chiara e rassicurante.

Arriviamo alla manovra tributaria prevista dal provvedimento. Non entro nel merito già illustrato da altri; si segue la strada dell'aumento della pressione tributaria, quella dell'allargamento della base imponibile e quella antielusione. La portata del provvedimento è data dalle cifre che traggo dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento stesso.

Dico questo anche per correggere alcune affermazioni fatte ieri in quest'Aula. Sono previste entrate per 12.290 miliardi nel 1989, per 13.094 nel 1990 e per 13.338 nel 1991. L'effetto netto del provvedimento al nostro esame, come saldo tra maggiori entrate e rimborsi, risulta di 6.340 per il 1989, di circa 4.700 per il 1990 e 4.028 per il 1991. In questa situazione il provvedimento affronta lo spinoso problema del drenaggio fiscale, una questione di grande portata che investe aspetti di natura sociale, economica e quindi anche politica. Si afferma spesso che l'inflazione è la peggiore delle imposte perchè fa gravare i propri effetti negativi prevalentemente sui cittadini a reddito fisso, sui lavoratori ed i pensionati. È vero, ma l'inflazione porta con sè anche l'altro aspetto negativo, quello appunto del drenaggio fiscale, cioè un nuovo e maggiore prelievo fiscale anch'esso prevalentemente a carico dei cittadini a reddito fisso, quelli non in grado di scaricare sui prezzi, cioè sugli altri, il prelievo dovuto al gonfiamento dei redditi causato dal fatto inflattivo. Su questo tema abbiamo sentito anche ieri pareri decisamente contrari. Con grande lealtà il senatore Visentini ha dichiarato: «l'eliminazione del drenaggio fiscale è stata, è e resta una operazione sbagliata». Non condividiamo questo giudizio negativo del senatore Visentini, riteniamo anzi che la restituzione del drenaggio fiscale sia un fatto di vera giustizia fiscale. Altri paesi ad economia matura come la nostra hanno già effettuato tale restituzione adottando precise misure.

È anche profonda la convinzione dell'ingiustizia del sistema. I lavoratori dipendenti da terzi pagano per intero il loro contributo fiscale in termini di solidarietà nazionale. Non è possibile per loro, fatta eccezione per la grave piaga del lavoro nero, qualsiasi tipo di sottrazione o di evasione. Notevolmente diversa è la posizione dei lavorari autonomi, dei liberi professionisti per i quali non è difficile evitare la totale sottomissione al peso fiscale. A questa convinzione si aggiunge la conseguenza del drenaggio fiscale che, inevitabilmente, fa trasformare il rapporto di fiducia tra contribuenti e fisco, tanto caldeggiato dal compianto ministro Vanoni, in un

atteggiamento di ostilità, di opposizione, a volte di vera rabbia. La restituzione del drenaggio fiscale, oltre che compiere un atto di giustizia vuole proprio cancellare una delle cause di questa ostilità, se non addirittura rabbia, come elemento per la ricostituzione di un rapporto più civile e democratico tra utente e fisco, tra cittadini e Stato.

In Aula ieri abbiamo ascoltato critiche pesanti anche da parte di esponenti della stessa maggioranza. Riteniamo però che la solidarietà ed anche la correttezza tra le forze di Governo – compresi i rappresentanti del Partito socialista e del Partito repubblicano – che si erano trovate unite nel ritenere valide le conclusioni della trattativa con il sindacato (una trattativa caratterizzata da luci e da ombre) debbano far ritenere anche in questa sede validi i risultati della trattativa stessa.

Rileviamo anche noi perplessità circa alcuni punti dell'accordo tra Governo e sindacati recepiti dal decreto. Si è ricordata, per esempio, la generalizzazione degli aventi diritto, vale a dire tutti i contribuenti, anzichè soltanto quelli a reddito fisso. La ragione è molto semplice: questi ultimi sono i più penalizzati dal processo inflattivo, dato che gli altri soggetti possono scaricare a valle, sui prezzi o sugli onorari delle proprie prestazioni, gli effetti negativi di tale processo. In buona sostanza, da questo provvedimento ricava maggior beneficio, per esempio, il professionista, anzichè il semplice operaio.

L'altro aspetto di una certa pericolosità è rappresentato dall'automatismo dell'applicazione della restituzione, che inserisce un elemento di rigidità nell'intero sistema, a prescindere dalle condizioni reali della situazione. È stato percorso, onorevoli colleghi, un tragitto inverso rispetto a quello realizzato a seguito del *referendum* sulla scala mobile; con questa ultima operazione è stato eliminato l'elemento di rigidità nel sistema salariale, mentre ora ne ripristiniamo un altro in un settore purtroppo di particolare delicatezza come quello fiscale. Sarebbe stata più logica una determinazione anno per anno, anzichè un automatismo rigido. Forse sarebbe stato bene fissare un margine di franchigia di 2 o 3 punti sull'ammontare globale dell'inflazione su cui articolare la manovra.

Comunque, nell'esprimere parere favorevole a questa parte del decreto occorre ricordare che la materia ha formato oggetto di lunga e serrata trattativa tra Governo e forze sindacali. Il Parlamento, nel recepire in modo sostanziale tale accordo con le parti sociali ribadisce a se stesso, alle forze sindacali e all'intero paese il concetto che la materia tributaria alla fine è e resta di specifica, assoluta competenza del Parlamento, che interviene con l'atto solenne della legge. Comunque, il provvedimento dà una risposta positiva ad una pericolosa crisi di rapporti, di fiducia, di credibilità tra Governo e sindacati, tra Parlamento e forze sociali. Non dimentichiamo che il tema del gravame fiscale e quindi del *fiscal drag*, in un momento di non grande forza – dobbiamo riconoscerlo – dello stesso sindacato, è stato capace di mobilitare in modo quasi totale il mondo del lavoro.

Onorevoli colleghi, ho ricordato all'inizio che questa operazione non certo popolare, come del resto tutti i provvedimenti fiscali, è elemento fondamentale della manovra del Governo De Mita per aggredire e diminuire l'enorme disavanzo dell'azienda Italia. Nelle intenzioni iniziali si trattava di una impresa coraggiosa, forse addirittura ambiziosa. Con il primo decreto ipotizzato, in parte assorbito dalla legge finanziaria e dalle leggi di accompagnamento, si prevedeva una prima manovra sull'IVA, sul prezzo del

gasolio, sull'energia a favore della finanza locale. Con esso si esercitava una manovra di circa 6.000-7.000 miliardi. Il provvedimento al nostro esame rende disponibile un incremento netto di entrate per circa 4.000 miliardi. Con il terzo provvedimento, quello sui *tickets*, sul condono fiscale per i fabbricati, la riduzione degli oneri sociali, l'accentramento della liquidità delle tesorerie, si prevedono ben 10.000-12.000 miliardi di entrata.

La manovra ambiziosa del Governo prevista per il 1989 era stimata in circa 20.000 miliardi, manovra quindi ragguardevole.

È stata avanzata anche ieri una critica dal collega Mantica, critica che merita attenzione. Il provvedimento al nostro esame – si dice – specie con l'inasprimento delle imposte può provocare un aumento dei costi e quindi dei prezzi dei prodotti e dei servizi; corre quindi il rischio di essere una causa ed uno strumento di produzione ed esaltazione della inflazione. Questo fenomeno risulta particolarmente pericoloso in una fase, quella attuale, nella quale si registra già una ripresa di questo negativo fenomeno dell'inflazione. Il pericolo è reale; si tratta però di valutare, senatore Mantica, gli effetti in termini non solo qualitativi, ma anche quantitativi, tenendo presente che ci troviamo davanti proprio ad una inflazione da eccesso di domanda. Per questo vi è da ritenere che il saldo degli effetti diretti ed indotti sul sistema sarà di gran lunga di segno positivo. Del resto difficili sembrano le alternative e la loro proposizione è stata difficoltosa per la stessa opposizione.

Si pongono però diversi interrogativi. Anzitutto quanto della manovra prevista e proposta dal Governo sarà recepito dal Parlamento? Nessun provvedimento è immune da critiche; dobbiamo ammettere anche noi della maggioranza la necessità di variazioni anche radicali delle proposte del Governo, vedi ad esempio le modalità di applicazione dei *tickets* nel settore sanitario. Il Governo si è dichiarato disponibile, ma condividiamo l'esigenza di fondo di dover mantenere il reale contenuto del provvedimento in termini di gettito ed anche come forma non trascurabile di deterrente dei consumi privati e pubblici nei vari settori.

Siamo però giunti alla conclusione – e lo ripetiamo con forza al Governo – che la strada maestra non è tanto quella dell'imposizione fiscale, ma resta quella della qualificazione della spesa nel senso di produttività della stessa in termini di miglioramento della qualità dei servizi e, se possibile, anche di diminuzione reale della spesa stessa. Tutti i settori presentano deficienze macroscopiche; non le indichiamo ma basta guardare i vari titoli sui giornali ogni mattina per rendersene conto: sanità, trasporti, scuola, enti locali. Certamente il problema non è solo di natura finanziaria, ma investe princìpi e temi più vasti: ad esempio il concetto stesso di servizio pubblico, cioè se esso debba coprire tutti i bisogni della gente o solo quelli fondamentali ed in quale misura, se la prestazione debba essere garantita a tutti o solo a chi non è in grado di provvedere direttamente: il problema altrettanto fondamentale del personale addetto a questo servizio, la sua professionalità e la sua responsabilizzazione a livello dirigenziale e comune.

A proposito di personale, il cardinale Martini in una lezione all'Istituto lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica ha sviluppato il tema affascinante «Un'etica di lavoro pubblico» esaltando nel concetto di lavoro, di per sè già elevato, le peculiari dignità e quindi il valore del lavoro pubblico che assume in modo pieno il significato reale e superiore di servizio alla persona, alla comunità. È l'intero problema del mitico Welfare State e dello stesso Stato sociale che va rivisto non nel senso della abolizione –

sarebbe un fatto addirittura antistorico - ma in quello di una attenta, doverosa e continua verifica imposta da una società in tumultuosa trasformazione non solo sul piano economico, ma anche su quello culturale e del costume.

Onorevoli colleghi, siamo quindi davanti al tentativo doveroso di porre le necessarie condizioni di risanamento della situazione per l'ulteriore impresa, che definirei veramente esaltante, di ridisegnare in termini di società degli anni '90 il tipo di struttura che, nel rispetto degli ancora validi caposaldi presenti nella nostra Costituzione, corrisponda alle sfide moderne e riporti la comunità italiana a quei livelli di valore civile che la stessa forza economica permette ed anzi esige.

Ieri il Gruppo della Democrazia cristiana ha commemorato il collega senatore Roberto Ruffilli ad un anno dalla sua morte. Mi piace ricordare che l'ultima opera del nostro collega porta il titolo significativo ma anche impegnativo: «A servizio del cittadino». È questo l'impegno primario che ci chiama a compiere la politica!

Per queste considerazioni che suonano come suggerimenti, aggiunte ed anche critiche - del resto sempre costruttive - esprimo a nome del Gruppo democratico cristiano un voto positivo al provvedimento al nostro esame. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, debbo innanzitutto comunicare all'Assemblea il parere della 5ª Commissione permanente:

«La 5ª Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso, considerando che si tratta di una normativa di entrata che si colloca nell'ambito della manovra deliberata con la legge finanziaria per il 1989.

Tuttavia la Commissione giudica inidoneo il metodo di copertura previsto nell'articolo 3 del decreto-legge, per quanto riguarda il meccanismo di recupero automatico del drenaggio fiscale; al riquadro comunque la contrarietà in ordine a tale metodo può essere superata solo a fronte delle dichiarazioni rese dal Ministro delle finanze, in sede di esame consultivo - relative alla volontà del Governo di utilizzare l'adeguamento delle accise e delle imposte indirette alla inflazione (oltre ad ulteriori meccanismi di recupero di base imponibile) - le quali, sia pure in modo improprio, ricostituiscono un rapporto sinallagmatico tra introduzione di un vincolo, certo e sostanzialmente quantificabile, a carico degli equilibri, annuali e pluriennali, del bilancio statale, ed i corrispettivi mezzi di copertura.

La Commissione, anno per anno, si riserva di verificare in sede di legge finanziaria che vi sia una effettiva quantificazione delle minori entrate, nonchè la garanzia di un rapporto di equilibrio tra le predette minori entrate e le corrispettive fonti di copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, si invita la medesima Commissione a respingere tutte le proposte che renderebbero meno incisiva la manovra di entrata in esame».

I colleghi Mantica, De Cinque, Visentini, Forte, Pollice, Brina e Colombo hanno posto nella discussione generale sia questioni di carattere generale

che altre di carattere più particolare, che in qualche modo, forse in un modo – per dirla con un'espressione cara al senatore De Cinque – affrettato, erano state tutte discusse e avevano avuto un esame in sede di Commissione.

Rinnovo qui il ringraziamento ai colleghi che in Commissione hanno ritenuto di aderire all'invito del relatore di ritirare gli emendamenti che ivi erano stati presentati e che sono stati ripresentati in Assemblea solo per un numero molto ridotto e contenuto.

A me pare di non poter condividere il giudizio espresso dal senatore Mantica che mi è sembrato radicalmente riduttivo degli effetti del provvedimento al nostro esame. La riduzione dell'IRPEF c'è, non può essere ignorata o sottostimata e va a beneficio di tutti i contribuenti, siano essi lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi.

Non posso neanche condividere il suo rilievo in ordine alla copertura dell'articolo 3; a tal proposito vi è il parere che ho testè letto della Commissione bilancio, una Commissione che – come tutti sappiamo – non è mai distratta e soprattutto non è mai tenera per quanto attiene ai problemi di copertura. Per cui, a questo parere possiamo senz'altro attenerci.

Su molte considerazioni fatte dal senatore De Cinque si può convenire; il rammarico del relatore sta però nel fatto che su alcune sue proposte non si sia potuto discutere a fondo in questa sede, ma io immagino – anzi sono certo – che ci sarà senz'altro un'altra occasione opportuna per farlo.

Non posso condividere la complessiva contrarietà che sul provvedimento al nostro esame ha espresso il senatore Visentini che del testo al nostro esame ha salvato soltanto una parte modesta; egli lo ha ritenuto insufficiente, inadeguato e infine di gettito troppo modesto oltre che caratterizzato da quello che egli ha definito un errore gravissimo (sul quale tornerò in sede di espressione del parere sull'emendamento presentato dal senatore Visentini).

Ringrazio il senatore Forte per le interessanti osservazioni che ha offerto come contributo alla nostra discussione. Si possono condividere alcune sue preoccupazioni: ad esempio intorno alla soglia dei 18 milioni per il forfetario; sull'aliquota che egli ha definito instabile o sussultoria del 4 per cento dell'IVA. Vorrei solo ricordare che la norma di chiusura che egli ha invocato per l'elusione è presente nel disegno di legge di delega al Governo in questo momento all'esame della Camera dei deputati. Vorrei poi concludere con lui sulla difficoltà che spesso incontriamo per l'ottimo e quindi sulla necessità di accontentarci del bene (egli ha sostenuto che talvolta bisogna accontentarci del mediocre).

Non posso seguire il senatore Pollice che ha svolto un ampio intervento di rilievo e di natura squisitamente politica: egli ha parlato della politica dei trasporti, di quella della sanità, della responsabilità della Banca d'Italia (che ha affermato essere la causa dei disastri italiani). Circa la critica che egli ha rivolto ad una norma introdotta dalla Camera dei deputati, mi riservo di dire alcune cose in sede di espressione del parere sull'emendamento che egli ha in proposito presentato.

Il senatore Brina ha rivendicato alla sua parte politica una coerenza di linea e di strategia in materia fiscale, ma non ha – a mio avviso – rappresentato motivi di soverchia critica nei confronti del provvedimento in esame, sul quale si è soffermato nei suoi aspetti più dettagliati.

Ringrazio infine il senatore Colombo che ha correttamente inquadrato il provvedimento nel più generale quadro della manovra di politica economica e finanziaria del Governo, che, come sappiamo, è indirizzata e finalizzata al

risanamento. Il senatore Colombo ha inoltre sottolineato - e il relatore non può che essere d'accordo - l'importanza delle disposizioni sul *fiscal drag*, indirizzate a rendere più equo il sistema nei confronti dei lavoratori dipendenti. Così ringrazio il senatore Colombo per il riferimento fatto alla solidarietà della maggioranza, che è necessaria a sostenere questo ed altri provvedimenti di rilievo, e lo ringrazio ancora per le sue considerazioni e i suoi suggerimenti conclusivi.

Non avrei altro da aggiungere se non riportarmi, signor Presidente, a quanto ho già detto nella relazione introduttiva e rinnovare la richiesta all'Assemblea di un voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei innanzitutto ringraziare il relatore per la sua relazione, per il consenso dato al provvedimento e soprattutto perchè ha dovuto espletare questo suo compito in tempi così ristretti e perciò più faticosi.

Ringrazio anche il Presidente della Commissione, il senatore Berlanda, per aver condotto i lavori in modo tale che si raggiungesse l'obiettivo di pervenire alla discussione in tempi brevi, evitando che si dovesse reiterare il provvedimento d'urgenza.

Ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti, approvando, consentendo oppure criticando il provvedimento. Nonostante la sua brevità, la discussione ha toccato tutti i punti più importanti e ha consentito di esprimere giudizi, alcuni dei quali non servono soltanto per questo provvedimento ma si proiettano nel futuro per orientare la legislazione finale anche nel periodo prossimo.

Devo certamente fare una serie di riflessioni e chiedo scusa se è probabile che io impieghi un po' più del tempo previsto per la discussione; il Presidente probabilmente me ne scuserà. Una delle censure di maggiore rilievo che è stata svolta da molti è quella di trovare in un unico provvedimento d'urgenza (il cosiddetto decretone: questa è un'altra delle espressioni che si introducono malamente nel linguaggio politico insieme con l'altra, la manovra) una infinità di argomenti, di temi che avrebbero dovuto essere discussi ognuno a sè stante.

Vorrei ricordare al Senato che il Governo ha presentato per le materie che sono nel provvedimento di urgenza singoli disegni di legge: un disegno di legge, ad esempio, per il nuovo regime per gli autonomi è stato presentato autonomamente (atto Camera 3208); il provvedimento relativo alla curva IRPEF è il provvedimento 3134, presentato il 5 settembre 1988, mentre l'altro era stato presentato il 30 settembre 1988. Gli altri provvedimenti, come quello relativo all'IVA, che compongono l'ultima parte, sono stati presentati come decreti-legge, in quanto non è una materia su cui si può legiferare diversamente. Il provvedimento relativo alle norme cosiddette antielusione è stato presentato quest'estate qui al Senato, ha avuto un approfondimento che è durato settimane e settimane di cui sono molto grato alla Commissione ed è stato poi deliberato in sede legislativa in occasione della definizione della legge finanziaria alla fine di dicembre. È stato poi recepito nel decreto perchè aveva degli effetti finanziari sulla legge finanziaria.

Non è, credo, colpa di nessuno se questi provvedimenti, che non sono tutti provvedimenti di puro finanziamento, ma che molto spesso, come è capitato quest'anno, riguardano la modifica di norme sostanziali della legislazione fiscale, non sono potuti andare al passo con la cosiddetta «finanziaria leggera», cioè una legge finanziaria che si è sgravata del suo peso, ma che ha poi riversato questo peso sui disegni di legge cosiddetti di accompagnamento. Bisognerà trovare un sistema – ed è questione non solo di procedure parlamentari, ma anche di impostazione generale di fondo delle leggi – per fare in modo che se le leggi di accompagnamento sono legate alla legge finanziaria (ed anzi la loro approvazione è una condizione per garantire gli equilibri propri della legge finanziaria) abbiano quelle corsie preferenziali nelle procedure, quelle accelerazioni che consentono di provvedere non con il provvedimento di urgenza, il decreto-legge, ma con l'approvazione dei disegni di legge.

Chiedo agli onorevoli senatori, a tutti coloro che hanno criticato questo modo di procedere, che cosa poteva fare il Governo allo scadere dell'anno e alla vigilia dell'entrata in vigore della finanziaria e del bilancio rispetto a dei provvedimenti ancora giacenti o in corso d'esame presso le Commissioni ma non entrati in vigore. La mancanza di questi provvedimenti, nonostante l'entrata in vigore della legge finanziaria e del bilancio, avrebbe significato che questi due documenti erano un guscio vuoto, perchè mancavano le leggi fondamentali che alimentano e danno significato concreto agli equilibri finanziari, alle entrate ed uscite e, in genere, alle dimensioni finanziarie che sono previste dalla finanziaria stessa.

Non so se questa polemica che talvolta si instaura abbia un fondamento nella ricerca delle responsabilità. Probabilmente c'è qualcosa che va fatto per modificare il sistema di discussione e di approvazione dell'insieme dei provvedimenti.

Venendo alle norme contenute nel decreto-legge, vorrei fare riferimento ad una cortese polemica che ieri si è svolta tra il senatore De Cinque ed il senatore Visentini. Infatti, ci si chiedeva: questo provvedimento cos'è? È un provvedimento che ha come obiettivo di condurre al risanamento finanziario oppure è un provvedimento che con questo obiettivo ha poco da spartire? È un provvedimento – credo – che complessivamente si propone, da una parte, di dare un apporto alla finanziaria sia coprendo alcuni vuoti, come ad esempio quelli derivanti dall'IRPEF, sia favorendo entrate anche maggiori; e, dall'altra, di dare un apporto al raggiungimento di quei cosiddetti equilibri, sia per quanto riguarda il fabbisogno in termini di cassa, sia per quanto riguarda la determinazione del *deficit* in termini di competenza.

Il provvedimento in parte raggiunge questo fine, ma certo non si tratta solo di questo, vi è qualcosa di più. Mi dispiace che questi provvedimenti vengano molto sottovalutati in una polemica che – mi si consenta di dirlo – posso spiegare nel rapporto tra partiti, fra forze politiche, ma la spiego un po' meno nei rapporti tra i componenti della maggioranza, perchè in fondo la vita democratica è dialettica, anche se non sarebbe male che avesse una più precisa e leale rispondenza alla valutazione obiettiva delle cose.

Però tutto questo non può portare a considerare un provvedimento come quello che noi approveremo stamattina come un nulla o come qualcosa di disorganico. Ieri un senatore che oggi non vedo presente qui, perciò non ne faccio il nome, ha detto: «Non c'è che da approvare questo provvedimento», quasi a dire leviamocelo di torno, perchè se lo analizziamo

vediamo dietro le singole norme i fantasmi di categorie o di richiedenti che hanno lasciato la loro orma lungo il cammino di questo provvedimento. Non è così e desidero riaffermarlo davanti al Senato. La modifica dell'IRPEF non è problema di poco conto, come non lo è la questione della modifica degli autonomi. Il senatore Visentini considera quei punti un arretramento, io no: li considero, invece, un nuovo modo di regolare la fiscalità per queste categorie, ispirata - lo spiegherò dopo - al principio di una maggiore responsabilità e ad un più leale rapporto tra il fisco e questi contribuenti. Non si possono considerare di poco conto e di secondaria importanza i provvedimenti relativi alla revisione del passato di questi contribuenti, le norme antielusione ed anche le norme dell'IRPEF.

Il senatore Colombo, lo ringrazio, ha dato le cifre che derivano dall'insieme di questi vari provvedimenti.

Le maggiori entrate sono 12.290 miliardi per il 1989; 13.094 per il 1990; 13.338 per il 1991. È chiaro, però, che il saldo deve tener conto dei maggiori oneri o meglio delle perdite di entrate che derivano da questi provvedimenti, relative all'IRPEF, soprattutto, e poi ad alcune manovre sulle detrazioni.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(*Segue* COLOMBO, *ministro delle finanze*). L'effetto netto del provvedimento sul bilancio, e quindi sugli equilibri della finanziaria, è di 6.340 quest'anno, 4.754 nel 1990 e 4.028 nel 1988. Dunque, anche sotto il profilo meramente finanziario il provvedimento ha il suo significato e il suo valore. Ma non è certamente soltanto questo.

A proposito della disorganicità oppure della mancanza di un quadro, di una visione generale, cui ha fatto riferimento specialmente l'opposizione, qui e nell'altro ramo del Parlamento, voglio negare anche questo, cioè che il provvedimento, o meglio l'insieme dei provvedimenti, sia disorganico e che non abbia un filo conduttore. Se devo guardare agli atti parlamentari, trovo che sono state indicate, in occasione delle varie discussioni economiche, alcune linee che la politica fiscale dovrebbe seguire. Una è quella della maggiore perequazione fiscale e a questa corrisponde la modifica della curva IRPEF, che non va considerata solo come un riassorbimento del *fiscal drag* per gli anni ai quali il *fiscal drag* non si riferisce. Sbagliata o meno, essa ha un obiettivo di perequazione fiscale.

Vi è poi il raggiungimento graduale di un altro obiettivo, che viene indicato tra le linee da seguire, quello di un graduale trasferimento del maggior peso (che oggi al contribuente deriva dalle imposte dirette) alle imposte indirette. È questo il senso che hanno la riduzione dell'IRPEF e il maggior peso delle imposte indirette, in modo particolare l'IVA.

Si è parlato di un allargamento della base imponibile, in cui trova una sua qualche giustificazione anche la riduzione delle aliquote, specialmente alcune riduzioni avvenute nelle aliquote più elevate. Questo allargamento della base imponibile rappresenta una ragione che giustifica sia tutto il provvedimento relativo agli autonomi, sia le norme antielusione. Non si può pensare che i provvedimenti antielusione diano un effetto durante l'anno in corso. Probabilmente tale effetto sarà maggiore negli anni successivi e di

mano in mano andrà allargando la sua efficacia, proprio perchè incide sulla determinazione complessiva del reddito, sulla determinazione complessiva degli imponibili, cioè modifica delle norme sostanziali, non solo delle aliquote o degli aspetti più esteriori della legislazione fiscale.

D'altra parte, c'è anche un inizio di attuazione di quel coordinamento della fiscalità indiretta nell'ambito della Comunità.

Ho sentito ieri il senatore Forte – spero che non si dispiacerà se più di una volta farò riferimento al suo intervento – che ha espresso delle personali valutazioni per quanto riguarda l'andamento del coordinamento dell'IVA nella Comunità. È vero che c'è una maggior flessibilità fra l'IVA a due aliquote verso un'IVA probabilmente a tre aliquote; ma la terza aliquota non è ancora accettata, non è ancora entrata in questa previsione di intesa che va maturando molto lentamente. In ogni caso, quando passiamo dal 2 al 4 per cento non vedo perchè il senatore Forte debba considerare questa impostazione debole, flebile, non sicura. Per quale ragione? Si tratta di un gradino che può restare tale se adotteremo come una delle aliquote il 4 per cento, cosa che ritengo improbabile. Se, invece, adotteremo una aliquota un po' più elevata per i generi attualmente colpiti dal 4 per cento, è chiaro che bisognerà risalire verso quella aliquota. Ma si tratta di un passaggio che mi pare obbligato; può essere un passaggio, può essere invece un punto di arrivo, in ogni caso averlo fatto significa aver cominciato ad avvicinarci a quell'obiettivo.

Certo non tutto l'adeguamento dell'IVA alle impostazioni comunitarie può essere considerato come produttivo di maggiori entrate, perchè, quando arriveremo a domandarci che cosa si farà dell'aliquota 9, è chiaro che per quanto riguarda questa aliquota ci sono dei prodotti che dovranno scendere alla aliquota ridotta e altri che dovranno, invece, attestarsi alla aliquota più elevata. Tutto questo non sarà privo di una difficoltà di percorso, perchè, probabilmente, per evitare gli effetti soprattutto sui prezzi, dovremo forse, con il permesso della Comunità che tutto questo non vede, far sosta per alcuni di questi prodotti su aliquote intermedie, proprio per evitare conseguenze sui prezzi.

Il senatore Mantica ha detto che è stata ridotta l'IRPEF, ma che è stata aumentata l'IVA. Come si fa a fare il passaggio dalle imposte dirette a quelle indirette senza diminuire le dirette e accrescere le indirette? Quale altra logica ci può essere se questo principio è importante? Egli ha poi detto che si è provocato l'aumento dell'inflazione. Voglio dire al senatore Mantica che il riflesso di questo provvedimento sull'inflazione è minimo e che non sono questi gli elementi che possono far lievitare a lunga portata l'inflazione. Certamente essi hanno un'influenza di carattere congiunturale, che non si proietta nella politica a medio termine e quindi non si può considerare come causa della lievitazione dei prezzi; bisognerà quindi stare molto attenti.

Vorrei venire per un attimo ai singoli capitoli. Circa la previsione delle aliquote IRPEF ho detto che non la dobbiamo considerare come una revisione diretta soltanto a riassorbire il *fiscal drag* per gli anni precedenti al 1989. Del resto a questo avevano già provveduto altri provvedimenti, presentati e sostenuti dal senatore Visentini.

Credo che da queste giornate di discussione così aspra per altri provvedimenti presentati in Parlamento, per cercare non solo di avere maggiori entrate ma per regolare la spesa, risulti che tutti i provvedimenti che riguardano la sanità non hanno come effetto solo quello di accrescere le

entrate, ma anche quello di modificare il sistema per quanto riguarda le USL, per quanto riguarda la gestione degli ospedali, per quanto riguarda anche l'influenza che la corresponsabilità dell'utente può avere sulla spesa, quando in qualche modo esso viene chiamato a contribuire. Se lo si vedesse soltanto come un incremento di entrate, è chiaro che ciò avrebbe un significato ed un valore molto limitati.

Vediamo quali sono gli aspetti sociali di questo provvedimento. Il contribuente con coniuge e due figli a carico con un reddito di 10 milioni pagherà 198.000 lire in meno di imposta, quindi avrà percentualmente una differenza del 98,02 per cento, a cui si aggiunge la riduzione di imposta che discende dai provvedimenti precedenti, più precisamente da quello presentato dal senatore Visentini del 1986, che comportava una riduzione del 37,69 per cento. Un contribuente nella stessa situazione familiare e con 20 milioni di reddito pagherà 376.000 lire di imposta in meno, con una riduzione percentuale del 12 per cento che deve sommarsi a quella del 13 per cento assicurata dalle norme Visentini. Fornirò queste tabelle per i resoconti stenografici, dato che penso sia utile procedere ad una loro corretta valutazione.

LAVORATORI DIPENDENTI CON CARICHI FAMILIARI

(CONIUGE E 2 FIGLI)

REDDITO IMPONIBILE	Decreto Colombo per il 1989		Legge Visentini per il 1986
	Differenza imposta netta	Differenza percentuale	Differenza percentuale
10 milioni	– 198.000	- 98,02	– 37,69
20 »	– 376.000	– 12,21	– 13,19
30 »	– 616.000	– 10,41	– 12,03
50 »	– 816.000	– 6,42	– 12,93
100 »	– 2.016.000	– 6,07	– 11,44
150 »	– 6.016.000	– 10,51	– 10,19

LAVORATORI NON DIPENDENTI SENZA CARICHI FAMILIARI

REDDITO IMPONIBILE	Decreto Colombo per il 1989		Legge Visentini per il 1986
	Differenza imposta netta	Differenza percentuale	Differenza percentuale
10 milioni	– 108.000	– 12,62	– 5,56
20 »	– 286.000	– 7,66	– 7,42
30 »	– 526.000	– 8,00	– 8,85
50 »	– 726.000	– 5,43	– 11,38
100 »	– 1.926.000	– 5,69	– 10,84
150 »	– 5.926.000	– 10,24	– 9,84

Occorre dire che, per cogliere il reale significato del provvedimento al nostro esame, non si deve far riferimento soltanto alle riduzioni e alle modifiche delle aliquote, ma anche alle detrazioni. Ho voluto ieri sottolineare in Commissione che il parere negativo sulla proposta di modifica di uno degli scaglioni per passare dal 26 al 25 per cento, che comportava un onere di 1.500 miliardi, è stato motivato proprio da ragioni di mancata copertura, ma è stato accompagnato dalla triennalizzazione di alcune detrazioni – per esempio per la famiglia monoreddito – e dalla previsione di un'altra annualità per le spese di produzione del reddito dei lavoratori dipendenti, proprio al fine di proiettare nel tempo l'onere raggiungendo lo stesso risultato di rendere più equo l'andamento della curva e le agevolazioni che venivano garantite.

Passo ora alla questione del *fiscal drag*, tema sul quale ho ascoltato giudizi molto severi. Tale operazione è stata considerata ingiusta, è stata ritenuta addirittura un errore. Credo invece che non si debbano pronunciare questi giudizi come se tali decisioni fossero state adottate *in vitro*, fuori dalla realtà sociale, senza tenere conto dei movimenti e dei grandi scontri di carattere sociale, che poi, in una corretta democrazia che di essi si fa interprete, si traducono negli atti del Governo ed in quelli legislativi. Queste decisioni nascono da una attenzione sui problemi del fisco che non è mai stata tanto vivace, tanto forte come negli ultimi mesi, come in questa fase.

Credo che i senatori ricorderanno le grandi manifestazioni dei lavoratori. Personalmente non sono insensibile a questa situazione, perchè credo che quando queste manifestazioni toccano aspetti del nostro sistema, in modo particolare del sistema fiscale, e nascono dalla consapevolezza e dalla coscienza che vi è una ingiustizia nel sistema fiscale, che dobbiamo eventualmente cercare di rettificare, occorre essere molto attenti perchè si tratta di stati d'animo che non riguardano aspetti secondari del nostro ordinamento e della vita del paese; ed è in queste situazioni che nascono tali provvedimenti. Non vi è veramente alcuna responsabilità per quanto riguarda il Parlamento ed anche il Governo.

Il senatore Forte ha parlato ieri di ignoranza del legislatore. Non so che cosa egli intenda per legislatore, ma è certo che, se da questa frase così generica arriviamo a delle specificazioni, il legislatore prende un volto, quello del Parlamento nei suoi due rami e quello del Governo. Se si specifica ancor di più, allora va detto che il legislatore siamo tutti noi, compreso il senatore Forte e naturalmente chi vi sta parlando. Vi è poi un'altra espressione del senatore Forte che ha fatto epoca e che oggi offre l'occasione a qualche giornale di fare un bel titolo, cioè il «cretinismo» legislativo di cui parlerò fra poco.

Che cosa significa ignoranza del legislatore? Il legislatore valuta i problemi. Non posso non ricordare che il problema del *fiscal drag* è stato esaminato appunto dal legislatore. Nella legge finanziaria in vigore vi è all'articolo 7, una norma – che qui intendo riportare affinchè non ci si distacchi dal punto di arrivo senza aver preso in considerazione il punto di partenza – che dice: «Con apposita norma inserita nella legge finanziaria il Governo, a valere per l'anno successivo, provvede alla revisione dei limiti degli scaglioni delle aliquote previste nell'articolo 11 (...) quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa ai 12 mesi precedenti a quello della presentazione del disegno di legge supera il 4 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice relativo all'analogo periodo precedente».

Il senatore Berlanda nella sua qualità di presidente della 6ª Commissione permanente, commentando questa norma, ha fornito un'interpretazione, a proposito della sua automaticità o semiautomaticità, affermando che si tratta di scelte che devono restare nella competenza del legislatore. È questa una tesi che il senatore Berlanda ha appunto coerentemente espresso in Commissione. La lettera di questa norma ci fornisce una indicazione precisa circa il quesito se si tratti di una norma automatica, semiautomatica oppure affidata alla discrezionalità del legislatore. In essa si dice che il Governo, quando si verificano determinate condizioni (e si parla del 4 per cento e non del 2 per cento che è tutt'altra cosa), deve provvedere attraverso gli strumenti a sua disposizione. Non vorrei dimenticare che in un volume opportunamente pubblicato dal Senato è contenuta una norma che autorizza il Parlamento nella legge finanziaria a fare variazioni di aliquote, detrazioni, scaglioni e a prendere altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* delle prestazioni afferenti ad imposte indirette, canoni, tariffe, eccetera.

Onorevoli senatori, qui aperta è la strada: che poi sia data la forma del 2 per cento invece del 4 e che poi si sia precisata l'attuazione dell'istituto attraverso delle procedure specifiche, la rilevazione attraverso un provvedimento del Governo e poi naturalmente le conseguenze anche di carattere finanziario, tutto questo è il di più che era in ogni caso necessario.

A questo punto devo prendere in considerazione qualche osservazione che è stata sollevata.

Credo che i provvedimenti che si adottano collegialmente vanno sempre difesi, e questo al nostro esame io lo difendo davanti al Parlamento e ne sollecito l'approvazione lealmente sia con gli altri colleghi del Governo, sia nei confronti di coloro con i quali questa discussione è stata compiuta. Per esempio, mi ha meravigliato che il senatore Forte consideri questo provvedimento un errore; lo ha considerato tale anche il senatore Visentini, ma, ricollegandosi con le sue precedenti impostazioni, e quindi trovo certamente legittimo questo suo giudizio.

Ma, senatore Forte, è vero che noi abbiamo imparato recentemente che si può sbagliare all'unanimità, però il guaio è che, come per esempio nel mio caso durante queste discussioni, ho adottato non la «formula Craxi», cioè «sbagliare all'unanimità», ma un insegnamento di Moro, il quale diceva che è meglio sbagliare insieme che avere ragione da soli. Io ho adottato questa linea perchè ci sono tanti valori da preservare oltre le proprie convinzioni: la necessità di ritrovarsi su delle posizioni che rappresentano il sentire meglio di una coalizione, il mantenere in vita i Governi, salvo che gli strappi non siano insopportabili.

In seguito ho appreso che questo può anche significare sbagliare alla unanimità, ma quello che non capisco è come tra coloro che hanno sbagliato all'unanimità si verifichino delle differenziazioni. La mia idea, per esempio, senatore Forte, è stata sempre questa e cioè che il *fiscal drag* non doveva essere restituito a partire dallo zero fino al tasso di inflazione constatato, ma che il 2 per cento doveva essere il limite, superato il quale avveniva la valutazione ed entrava in vigore la norma, e poi doveva anche essere il punto di partenza per la restituzione, perchè sono consapevole – lo hanno detto molti colleghi – che vi è sempre uno slittamento delle monete e una variazione di prezzi che, anche in periodi di instabilità, è di gran lunga superiore al 2 per cento.

Se siamo arrivati a questo punto è perchè vi è stata una richiesta specifica di alcune forze politiche di dare questo carattere alla norma. Quindi, trovo una certa difficoltà poi ad accettare alcune impostazioni venute fuori dalla discussione generale svolta in Parlamento, sia in questa che nell'altra Camera. (*Brusìo in Aula*). Se gli onorevoli senatori mi consentono e me ne danno la possibilità, vorrei svolgere qualche argomentazione. Anche se la polemica infuria così forte, vi pregherei di ascoltarmi, per piacere, altrimenti non vedo l'utilità del mio intervento.

Ieri il senatore Visentini ha affermato (e me ne rammarico e lo ha fatto anche il senatore Forte, allorquando ha parlato della ignoranza del legislatore): ma come, voi prendete come punto di riferimento l'indice ISTAT? In questo modo mettete nelle mani di questi signori la determinazione delle imposte e quindi vi private della sovranità che invece Governo e Parlamento devono sempre pienamente riservarsi. Egli poi ha aggiunto che questi signori sono quelli che da un momento all'altro hanno modificato i criteri di calcolo del reddito e che ci hanno fatto trovare non so a quale punto tra le potenze industriali del mondo.

Il senatore Forte ha affermato che l'ignoranza del legislatore sarebbe proprio questa: che adottiamo un indice che in fondo non ha alcun riferimento con una realistica visione dell'andamento della situazione economica e che quindi ha un'incidenza che noi allarghiamo, ma che in verità non dovrebbe avere.

A questo punto devo veramente chiedermi a quali elementi noi ci riferiamo. L'indice ISTAT pervade la nostra legislazione: le retribuzioni dei dipendenti non sono riferite ad esso? Il calcolo complessivo degli andamenti dell'economia, quelli che inseriamo nelle nostre previsioni annuali, non è riferito all'indice ISTAT?

Vorrei fare un piccolo *memorandum* – se riesco a ritrovare le carte – per il senatore Forte, per dimostrargli come questo riferimento pervada la nostra legislazione (parlo della legislazione ancora recentissima). L'articolo 11 della legge n. 468, modificato dalla legge n. 362, stabilisce che con il disegno di legge finanziaria si compiono diverse operazioni (ma le variazioni delle aliquote, delle detrazioni, degli scaglioni incidono con effetto dal primo gennaio dell'anno a cui la legge finanziaria si riferisce), nonchè le correzioni delle imposte conseguenti «all'andamento dell'inflazione». Questa è la norma che è stata deliberata dal Parlamento prima ancora che adottassimo queste decisioni per quanto riguarda il *fiscal drag*.

Purtroppo, nella fretta della discussione e quindi anche della preparazione della documentazione non trovo qui tra le carte un'altra norma molto interessante di una legge del 1982, che porta la firma appunto del senatore Forte. Quella norma stabilisce che la variazione delle detrazioni nell'imposta sul reddito viene calcolata in relazione all'andamento dell'inflazione. Quindi proprio nella legislazione delle imposte vi è un riferimento preciso, già consacrato; non vedo come adesso si possa parlare di ignoranza del legislatore.

Del resto, perfino nel testo unico delle imposte dirette vi è un riferimento per alcuni istituti all'andamento dell'inflazione.

Vorrei anche riferirmi alla questione della copertura. La Commissione bilancio ha emesso un parere che mi sembra dia via libera al provvedimento, pur esprimendo alcuni giudizi. Ma la copertura deve essere inserita in questo provvedimento?

La posizione del Governo non è mica quella di negare che al maggiore onere debba conseguire un'entrata che lo copre. Ma, ben inteso, per quale periodo? La mia tesi è che deve prevedere la maggiore entrata per gli anni 1990 e 1991, per i quali vi sono già delle previsioni di gettito che hanno determinato in qualche modo l'equilibrio finanziario. Viene un momento in cui questa norma, che prevede un modo diverso di calcolare le entrate (perchè di questo si tratta, cioè non facendo gravare l'imposta sui valori nominali, ma soltanto sui valori reali), agirà a carattere permanente. In questi due anni indubbiamente bisogna essere molto attenti. Ma quando nasce l'obbligo di indicare la copertura con un'entrata apposita, con tutti gli strumenti che sono previsti e prevedibili? Nasce, a mio avviso, quando si verifica la condizione prevista da questa legge perchè si riassorba il *fiscal drag*; quando con un decreto del Presidente del Consiglio si dice che l'inflazione è andata oltre il 2 per cento, si commisura a tanto, nasce questa minore entrata e per questo bisogna creare una nuova entrata. La contestualità deve essere rapportata all'atto che determina l'effetto di queste norme in modo specifico. Noi abbiamo scritto nei nostri documenti di programmazione e di previsione che le previsioni sono intorno al 4 o al 5 per cento. Sì, ma queste sono delle previsioni di carattere economico e non possono sicuramente essere il fondamento esse sole per un atto che giuridicamente deve sanzionare l'esistenza della condizione da cui deriva poi l'applicazione della norma.

Credo però, e devo riaffermarlo, come ho fatto ieri nella Commissione bilancio (lo faccio per tranquillizzare il Presidente della Commissione, la Commissione bilancio e tutta l'Assemblea del Senato), che all'atto in cui si verifica questa condizione bisognerà adottare le disposizioni necessarie per colmare la minore entrata, soprattutto nei primi due anni della valenza del provvedimento. Vorrei poi replicare ancora a qualche impostazione e a qualche critica che è stata qui mossa in materia. Ho finalmente ritrovato il provvedimento della indicizzazione delle detrazioni; è un provvedimento che si riferisce all'anno 1982 e porta la firma del ministro Forte.

Per quanto riguarda le norme sugli autonomi, si dice – è un'affermazione del senatore Visentini e credo che non se ne abbia a male se faccio riferimento a lui personalmente – che abbiamo fatto un passo indietro. È un'opinione rispettabile soprattutto perchè deriva dall'autorità e dalla competenza del senatore Visentini. Però io non sono di questa opinione e quindi ritengo che attraverso la strada segnata si possa fare un passo avanti perchè il grande merito della legge Visentini sui forfetari non è tanto quantitativo, cioè relativo alle maggiori entrate che poi non sono state tante (purtroppo non mi hanno portato i dati che avevo fatto predisporre), ma deriva invece dalla qualità, e cioè dall'aver fatto emergere e avere riportato nell'ambito del sistema una serie di contribuenti che, in fondo, si legavano al sistema in modo marginale e qualche volta anche con degli atteggiamenti condannevoli. Però quel provvedimento era provvisorio e doveva andare verso una normativa che a poco a poco si avvicinasse sempre di più alle norme generali. Senatore Visentini, avremmo potuto lasciare il *forfait* a 120 milioni e il resto nell'ordinaria. Noi abbiamo adottato invece quest'altra linea: mandare nell'ordinaria quelle al di sopra dei 360 milioni di ricavi e stabilire fra i 36 milioni di prima ed i 18 di adesso e i 360 milioni una posizione intermedia che, data la natura di questi contribuenti, è rappresentata dall'abolizione del *forfait* e dalla graduale immissione nel sistema

ordinario attraverso la contabilità semplificata. Ma ci si è rammaricati che la fascia dei forfetari fosse di 18 milioni. Anche qui le discussioni sono state contraddittorie, incoerenti e poi su questo alla fine si è trovato un punto di arrivo ed io stesso ho delle perplessità soprattutto per quanto riguarda gli artigiani.

Vorrei fare un riferimento per quanto riguarda i coefficienti perchè le osservazioni che sono state fatte su questo punto non sono da poco. Addirittura il senatore Forte dice che occorre fare attenzione, perchè questi coefficienti ricadono nella riserva di legge dell'articolo 23 della Costituzione e perciò dovrebbero essere definiti per legge. A parte il fatto che nella legge di delega che arriverà in Senato la proposta è – non so se sarà approvata – che la forma attraverso la quale si definiscono questi coefficienti sarà quella della legge delegata, quindi con il parere della Commissione previsto dalle norme per l'approvazione dei testi unici, quello che non condivido è il fatto che si tratti di una norma o di un istituto che ricade nella riserva di legge. A prescindere dal fatto che la riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione non è una riserva totale, ma è parziale, devo dire che i coefficienti non definiscono delle aliquote e non sono una norma sostanziale, ma piuttosto una norma procedurale attraverso la quale si deve pervenire alla definizione del reddito; servono all'amministrazione per un controllo e possono servire agli interessati per la definizione della loro posizione fiscale.

Il senatore Visentini ha una visione pessimistica delle cose ed io non posso dire che deriva dalla sua maggiore esperienza, perchè la nostra vita parlamentare ed anche amministrativa è pressochè uguale, anche se la mia alle finanze forse è inferiore alla sua ed egli ha una maggiore competenza specifica in tutto questo. Quindi quando si esprime con un po' di pessimismo, in fondo angoscia anche me. Quando parla di «questi coefficienti che vengono definiti dal Governo, perciò dagli interessati, dalle confederazioni, dai vari settori dell'economia», dimostra una visione pessimistica. Se io faccio un'esperienza, o ricordo la mia personale esperienza, non credo vi sia un tale funzionamento dell'amministrazione che possa essere ricondotto a forme di questo genere, cioè che una norma che riguarda l'ordinamento passi attraverso l'imposizione di visioni di categoria e corporative.

Ci sono i controlli e, in ogni caso, c'è sempre il Parlamento, ma non devono essere definiti con una contrattazione con gli interessati: si possono chiedere degli elementi, ma spetta al Governo la loro definizione.

Mi rendo conto che i discorsi dovrebbero essere brevi, ma io sto zitto da sei mesi, mesi durante i quali la polemica è infuriata. Bisogna pur chiarire le cose.

Per quanto riguarda il condono, ho detto varie volte la mia opinione, ma non conta: bisogna giudicare il provvedimento. Il condono ha davvero solo il significato di procurare dei soldi? Non è questo il senso. La ragione per la quale ho accettato la cosiddetta ricostruzione della posizione fiscale di questi contribuenti è che in mancanza di questa misura non si possono avvicinare questi contribuenti al nuovo sistema di imposizione, poggiato su questi coefficienti, quindi con delle dichiarazioni più oneste, perchè ognuno, nel far questo, si sarebbe guardato alle spalle e, guardandosi indietro, sarebbe stato incerto se avvicinarsi al vero oppure se restare nelle posizioni precedenti.

Ho letto una intervista del senatore Visentini al «Sole-24 Ore» del 1982, cui io mi sono ispirato. Si faceva una domanda al senatore Visentini sul condono, poichè allora si era fatto un altro condono, e il senatore Visentini

esprimeva l'idea che si possono ammettere questo tipo di misure, che non sono in fondo tanto gradevoli, solo perchè ciò facilita l'applicazione delle nuove norme. È questo, per l'appunto, il criterio che abbiamo seguito. Che poi nella impostazione vi possa essere stato qualche fuggevole errore, come quello per l'anno 1988, errore poi corretto, di questo posso dare atto.

Nella polemica sugli accertamenti si dice che il condono sarebbe stato un mostro perchè avrebbe regolato la materia degli accertamenti già fatti dall'amministrazione; ma in tutti i condoni precedenti vi sono delle norme che hanno regolato gli accertamenti.

Dobbiamo perciò far giustizia di una polemica che talvolta dà al Governo e alle istituzioni un carattere truffaldino, di imbroglio e di favoritismo: sono norme chiare, che dobbiamo cercare di applicare naturalmente per un fine di carattere generale.

Per non dilungarmi ulteriormente, vorrei esprimere la mia opinione solo sull'ultimo tema di carattere politico che è stato sollevato. Si dice che le norme antielusione sono una buona cosa, ma con qualche riserva e che nella loro redazione vi è qualche errore. L'errore riguarda soprattutto l'articolo 26, secondo comma, che regola il problema dei prestiti e quindi del calcolo degli interessi, soprattutto per i prestiti fra gruppi, fra *holdings*, lì dove può avvenire una distribuzione dei profitti occulta attraverso dei prestiti fatti con bassi tassi di interesse.

La norma, soprattutto come è stata scritta nella sua seconda edizione, ha portato a pensare che si possa ricondurre perfino il rapporto fra la Banca d'Italia, il Tesoro, i prestiti interbancari e quindi i tassi interbancari. A me pare che questo può essere un sospetto, ma credo anche che sia completamente fuori da una possibilità di interpretazione. Ciononostante la norma si presenta con delle perplessità. Il Governo aveva fatto riferimento al tasso medio dei prestiti fatti dalle imprese interessate. In Commissione fu presentato l'emendamento 14.2 dal senatore Visentini in cui si dice: «gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente al momento dell'imposta». Io stesso aderii a questa impostazione, ma forse anch'io per un riferimento ad un dato certo quale il tasso di sconto. Però, ci siamo tutti accorti che questo non ci riportava ad una visione realistica.

Questo sarebbe il «cretinismo» legislativo del senatore Forte. Però, ci coinvolge tutti, in ogni caso coinvolge – escluso me – persone alle quali non si può dare una taccia di questo genere. Il fatto è che la legislazione è sempre faticosa, apre sempre spiragli nuovi, elementi nuovi di giudizio e dobbiamo rettificarla. Il problema che si pone è il seguente: il senatore Visentini ha presentato un emendamento di modifica. Io, salvo l'approfondimento dell'aspetto tecnico della modifica che vorrei ancora valutare con attenzione (alla Camera la modifica non è stata fatta proprio per l'incertezza sul carattere da dare alla stessa), sono d'accordo che questo articolo debba essere modificato. Lo dichiaro pubblicamente. Però, dobbiamo farlo questa mattina? Se prevale, come spero, l'interesse politico a mettere finalmente un punto su tutta questa discussione per poi aprire un'altra pagina, posso assicurare che, utilizzando la legge di delega che verrà dalla Camera dei deputati e che tiene conto anche di alcuni suggerimenti in materia avanzati dal senatore Visentini, nell'immediato e come primo atto si procederà a questa modifica. Aggiungo anche che, se per caso mi accorgessi che lo spazio

tra la legge di delega e la legge delegata si prevede lungo, oppure che vi sono danni derivanti dalla norma nell'immediato, non avrei alcuna difficoltà, senatore Visentini, a chiedere al Governo l'adozione di una norma d'urgenza con un provvedimento che poi verrebbe all'esame del Parlamento.

Certo, anche in tutto questo vi è un elemento che disturba, perchè entra in vigore una norma per una ragione di carattere generale, norma che poi deve essere modificata. Lo ammetto, ma le cose vanno così, non sempre possiamo riuscire ad avere un andamento pienamente razionale.

Spero che queste mie dichiarazioni possano tranquillizzare la giusta preoccupazione del senatore Visentini e spero che egli possa prendere atto che in ogni caso la norma verrà modificata, anche d'urgenza, se la permanenza nell'ordinamento potesse immediatamente dare qualche disturbo o potesse indurre ad errori sia l'autorità che accerta sia coloro che si occupano di questa complessa parte.

Chiedo agli onorevoli senatori di scusarmi se la mia replica non è stata così breve come avrebbero desiderato. Avrei avuto anche altri argomenti da svolgere, non l'ho fatto, volevo solo dare questa sensazione: il Governo e largamente anche il Parlamento nella loro legislazione non sono stati ispirati nè da sentimenti corporativi nè dalla volontà di compiacere questo o quello, ma da una visione complessiva e organica, che può non essere condivisa, ma che ha una sua razionalità e dei propositi che secondo me rispondono alle indicazioni che lo stesso Parlamento ha fornito in materia di sviluppo della legislazione fiscale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, esclusi quelli in materia di imposta sul valore aggiunto relativi ai giornali quotidiani, ai libri, ai periodici e alle assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato in sede di conversione le seguenti modifiche al decreto-legge:

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989».

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Dalla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono, ad ogni effetto, equiparati alle rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera *h)*, dell'articolo 47 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. – 1. Le disposizioni di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonchè a quelle indennità per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorchè non sia stata presentata l'istanza ivi prevista.

2. Le istanze di riliquidazione non presentate ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, devono essere presentate, secondo le disposizioni di detto comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente è effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennità è stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso articolo 38.

4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «lire 100 mila» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire duecentomila»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. A partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1991 l'ammontare complessivo delle eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione stessa può essere computato in diminuzione anche dell'ammontare degli acconti o del saldo dovuti per il periodo di imposta successivo. Con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità e le procedure di attuazione».

All'articolo 5:

le parole da: «*a)* dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente» *fino a:* «in via presuntiva è ragguagliato ad anno» *sono sostituite dalle seguenti:* «*a)* dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente: "Art. 31. – *(Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi).* – 1. Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire, l'imposta dovuta è determinata riducendo l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di esercizio di impresa avente per oggetto altre attività. Per i soggetti che iniziano l'attività il volume di affari dichiarato in via presuntiva è ragguagliato ad anno"»;

le parole da: «4. Se nel corso dell'anno» *fino a:* «volume di affari di 18 milioni di lire» *sono sostituite dalle seguenti:* «4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni di lire è superato, le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite è superato e l'imposta dovuta per l'anno è calcolata nei modi ordinari; tuttavia l'imposta dovuta per l'anno non può comunque essere inferiore all'importo determinato applicando il rapporto tra 18 milioni e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell'anno, all'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al comma 1 stabilita per il tipo di attività esercitata»;

le parole da: «7. Le disposizioni del presente articolo» *fino a:* «per almeno un triennio» *sono sostituite dalle seguenti:* «7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione vale per tutte le attività esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio».

All'articolo 6:

al comma 1, al capoverso, le parole da: «applicando all'ammontare» *fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti:* «applicando all'ammontare dei compensi il coefficiente di redditività dell'82 per cento. Se nel corso del periodo di imposta l'ammontare dei compensi percepiti supera i 18 milioni di lire, il reddito imponibile, determinato ai sensi dei commi da 1 a 6, non può essere, in ogni caso, inferiore all'82 per cento di 18 milioni. Il contribuente può non avvalersi della presente disposizione optando per la determinazione del reddito nei modi ordinari nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta precedente e, per l'anno di inizio dell'attività, nella dichiarazione di inizio dell'attività relativa alla predetta imposta. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio»;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 7:

al comma 2, la lettera f) *è sostituita dalle seguenti:*

«*f)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire";

f-bis) il comma 9 è abrogato»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Agli effetti dell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in conto terzi devono intendersi anche i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132».

All'articolo 8:

al primo capoverso, le parole: «di cui all'articolo 54» *sono sostituite dalle seguenti:* «secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 54»;

al primo capoverso, le lettere a), b), c), d), e), f), g), h) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*a)* imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ..... 67 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività ..... 50 per cento»;

dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

«4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a norma dell'articolo 79 e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera a), *le parole:* «nonchè le rettifiche ai componenti ivi indicati ai fini della determinazione del reddito» *sono soppresse;*

al comma 1, lettera b), *la parola:* «altre» *è soppressa;*

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono annotare entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nei registri di cui al comma 1, i componenti positivi e negativi di reddito non risultanti dai registri medesimi»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Il comma ottavo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori"».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. Ai fini delle imposte sul reddito:

a) i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per il regime di contabilità ordinaria;

b) i soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono optare per il regime di contabilità semplificata con l'osservanza degli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 del presente decreto, e con determinazione del reddito a norma dell'articolo 79 del medesimo testo unico.

2. L'opzione può essere esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione della predetta dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, all'ufficio delle imposte secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata ed in ogni caso per almeno un triennio.

3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera 360 milioni di lire si applica per l'anno seguente il regime ordinario di determinazione del reddito.

4. Ai fini dell'esercizio dell'opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, è computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attività, per il primo periodo di imposta il contribuente può esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attività con le modalità stabilite con il decreto previsto nel comma 2.

5. In tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta vanno valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro inventari o su apposito prospetto da vidimarsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente».

Dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 10-*bis*. – 1. Nell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione".

2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1988, utilizzi i beni di cui all'articolo 77, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può avvalersi di detta disposizione anche per quote dei beni o per diritti parziali sugli stessi, attribuendo ai beni medesimi un costo commisurato al valore normale. In tal caso l'atto con cui si riconoscono o si trasferiscono quote o diritti a favore del coniuge o dei propri parenti entro il terzo grado non costituisce cessione di beni agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa e l'imposta sull'incremento di valore degli immobili è ridotta alla metà. L'atto, con effetto dall'anno 1989, deve essere formato entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 10-*ter*.– 1. All'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati".

2. All'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà

inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati".

Art. 10-*quater*.- 1. Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"I soggetti che adottano contabilità in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative".

Art. 10-*quinquies*. - 1. Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso"».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «possono essere elaborati» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono elaborati»; *e le parole da:* «coefficienti di congruità dei ricavi» *fino a:* «determina i coefficienti» *sono sostituite dalle seguenti:* «coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito; i coefficienti sono determinati»;

al comma 2, le parole: «e modalità» *sono soppresse;*

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente entro il 10 maggio 1989 ed entro il 31 dicembre 1989, si provvederà alla prima determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 e alla determinazione dei coefficienti di cui al comma 2»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 3 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria di cui al secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle direzioni generali delle imposte dirette e dalla

direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovrà individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticità sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attività di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili».

All'articolo 12:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non abbiano optato per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, gli uffici, indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare i corrispettivi, compensi e ricavi dichiarati determinandoli induttivamente in relazione ai coefficienti indicati nell'articolo 11 o ad altri elementi specificamente relativi al singolo contribuente. Sui maggiori corrispettivi accertati non si applicano le percentuali di cui all'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «, 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonchè dell'articolo 2, comma 29, del predetto decreto-legge n. 853 del 1984» *sono sostituite dalle seguenti:* «e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,»; *le parole:* «uno o più» *sono sostituite dalle seguenti:* «due o più»; *e dopo le parole:* «dei predetti coefficienti» *sono aggiunte le seguenti:* «o di altri elementi specificamente relativi al singolo contribuente»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono altresì essere utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilità».

All'articolo 13:

al comma 4, le parole: «articolo 30-*bis*» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 31»;

al comma 5, le parole: «testo unico delle imposte sul reddito, approvato con il citato decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica»; *le parole:* «articolo 30-*bis* del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica»; *le parole:*

«dei ricavi e delle plusvalenze che sono state» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei ricavi e delle plusvalenze che sono stati»; *e le parole:* «articolo 80 del medesimo testo unico» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica»;

il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Ai fini della tenuta del repertorio annuale della clientela di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si deve intendere che:

a) i clienti devono essere annualmente annotati in ordine alfabetico con riferimento alla prima lettera del nome o ragione sociale ancorchè nei loro confronti la prestazione sia stata eseguita gratuitamente. Sono considerati clienti i soggetti tenuti al pagamento della prestazione o che sarebbero tenuti se la stessa non fosse gratuita;

b) nel caso di una sola prestazione deve essere indicato l'oggetto specifico della stessa; se trattasi di più prestazioni deve essere indicata all'inizio l'esistenza di un rapporto continuativo e del relativo contenuto generale;

c) l'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data di esecuzione della prestazione. Per i rapporti continuativi già in essere nell'anno precedente, deve essere rinnovata l'annotazione con riferimento alla esecuzione della prima prestazione. Il termine è differito al novantesimo giorno per l'anno nel corso del quale è sorto l'obbligo della tenuta del registro;

d) gli esercenti professioni sono esonerati dalla tenuta del registro per l'anno di inizio dell'attività; sono altresì esonerati gli esercenti professioni che si avvalgono del comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti nell'anno;

e) il repertorio della clientela non si deve intendere incompleto se l'indicazione eseguita consente comunque la identificazione del cliente.

7-*bis*. Per i contribuenti per i quali l'obbligo è sorto nel corso del primo trimestre del 1989, il termine per l'annotazione di cui al comma 7, lettera *c)*, è fissato al 30 giugno 1989»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«8-*bis*. Per i soggetti che hanno optato per il regime ordinario la redazione e la vidimazione del prospetto delle attività e passività devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente quello di esercizio dell'opzione.

8-*ter*. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al presente titolo per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione di imposta. Con lo

stesso decreto sono altresì emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo. In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito di impresa di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'articolo 80 del medesimo testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono indicare, con le modalità e nei termini previsti dal predetto decreto, le esistenze iniziali al 1° gennaio 1989 anche in difformità dalle rimanenze finali al 31 dicembre 1988. La valutazione può essere effettuata attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale e comunque non superiore al doppio del valore ad esso attribuito in sede di valutazione delle rimanenze finali per l'anno 1984. Se il bene risulta per la prima volta tra le rimanenze in anni successivi, il valore unitario non può eccedere quello risultante in sede di valutazione di dette rimanenze. Le variazioni nelle esistenze iniziali rispetto alle rimanenze finali non possono essere utilizzate per accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto o di altre imposte.

8-*quater*. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989, sono indicati i soggetti tenuti alla redazione del repertorio annuale della clientela. I soggetti iscritti in elenchi diversi da quelli inclusi in albi professionali possono redigere il repertorio per l'anno 1989 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

8-*quinquies*. Le opzioni esercitate ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano il loro effetto se non modificate o revocate entro il 31 maggio 1989; la modifica o la revoca è espressa con comunicazione da trasmettere mediante raccomandata all'ufficio presso il quale la opzione è stata presentata, specificando il regime di determinazione del reddito o dell'imposta sul valore aggiunto cui la modifica o la revoca si riferisce. I contribuenti che non hanno esercitato le opzioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentarle entro il 31 maggio 1989 con comunicazione da trasmettere con le predette modalità all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Dalla data della comunicazione il contribuente è soggetto agli obblighi previsti per il regime di contabilità adottato».

All'articolo 14:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore

aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data sono differiti al 30 settembre 1989 fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti. Per le dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli effetti della imposizione sui redditi e della imposta sul valore aggiunto nell'articolo 11; in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto. È dovuta per ogni anno una somma corrispondente a quella indicata al comma 5 dell'articolo 21, ridotta alla metà»;

al comma 2, la parola: «sostitutiva» *è soppressa;*

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno esercitato attività commerciali relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione di dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti».

All'articolo 15, al comma 1, primo e secondo periodo, la parola: «sostitutive» *è soppressa.*

All'articolo 16, ai commi 1 e 2, la parola: «sostitutive» *è soppressa.*

All'articolo 17, al primo periodo, la parola: «sostitutiva» *è soppressa; dopo le parole:* «corrispettivi di operazioni imponibili determinati», *sono aggiunte le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 11»; *e le parole:* «31 marzo» *sono sostituite dalle seguenti:* «10 maggio»; *al secondo periodo, la parola:* «sostitutiva» *è soppressa.*

All'articolo 18:

al comma 1, primo periodo, la parola: «sostitutive» *è soppressa; al secondo periodo, la parola:* «sostitutiva» *è soppressa;*

al comma 3, la parola: «sostitutiva» *è soppressa.*

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. I termini per l'accertamento dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle dichiarazioni presentate per gli anni 1983 e 1984 sono prorogati di tre anni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 14 che non si sono avvalsi del differimento dei termini ivi previsto».

L'articolo 20 è soppresso.

All'articolo 21:

al comma 1, le parole da: «Alle irregolarità» *fino a:* «si applicano» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, commesse fino al 31 dicembre 1988 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa, nonchè quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5»;

al comma 3, lettere b) *e* d), *le parole:* «31 dicembre 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1988»;

al comma 4, lettera f), *la parola:* «quinto» *è sostituita dalla seguente:* «terzo»; *e le parole:* «31 dicembre 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1988»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «è dovuta» *sono aggiunte le seguenti:* «, con la loro estinzione ad ogni effetto,»;

al comma 6, primo e terzo periodo, le parole: «31 dicembre 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1988»;

al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 16, primo comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 16, comma 1».

All'articolo 26:

al comma 6, dopo la lettera a) *è aggiunta la seguente:*

«*a-bis)* al comma 3, dopo le parole: "Le spese relative all'acquisto di beni mobili", sono aggiunte le parole: "diversi da quelli indicati nel comma 4"»;

al comma 8, al capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: «nè per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attività in società di persone»;

al comma 9, al capoverso, dopo le parole: «destinati alla generalità dei dipendenti», *sono aggiunte le seguenti:* «o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea»;

al comma 11, lettera a), *le parole:* «la seconda parte è sostituita dalla seguente:» *sono sostituite dalle seguenti:* «le parole da: "se il contratto ha per oggetto beni diversi dagli immobili" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:»;

al comma 11, lettera b), *dopo le parole:* «2.500 centimetri cubici», *sono aggiunte le seguenti:* «non adibiti ad uso pubblico»;

al comma 12, sono aggiunte, in fine, le parole: «Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila».

All'articolo 30, al comma 2, le parole: «in poi» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino alla fine».

All'articolo 31:

alla lettera a), *la dizione:* «"ai progettisti dell'opera";» *è sostituita dalla seguente:* «"ai progettisti dell'opera;"»;

alla lettera b), *la dizione:* «"ai soggetti che esercitano l'attività";» *è sostituita dalla seguente:* «"ai soggetti che esercitano l'attività;"»;

alla lettera c), *le parole:* «e da vincite del gioco del lotto e delle lotterie nazionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

alla lettera d), *le parole:* «gli atti e» *sono soppresse;*

alla lettera e), *le parole:* «agli atti e» *sono soppresse.*

La rubrica del titolo IV è sostituita dalla seguente:

«TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE IVA E DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E SUI CONTRATTI DI BORSA».

All'articolo 34:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento è sostituita, in ogni caso, dall'aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989»;

al comma 3, lettera e), *le parole da:* «per il commercio» *fino a:* «dei cataloghi» *sono sostituite dalle seguenti:* «per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47»; *le parole:* «di periodici e di altri beni» *sono sostituite dalle seguenti:* «di

giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni»; *le parole:* «dalla pubblicazione periodica» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalle pubblicazioni o dai libri»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa è elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento;»;

al comma 5, lettera c), *le parole:* «prestazioni relative alla composizione e stampa» *sono sostituite dalle seguenti:* «prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Alle bevande a base di vino, regolamentate dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1988, si applica l'aliquota IVA del 9 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa è applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta. Per le filiazioni già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 1989».

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34-*bis*. – 1. Le disposizioni dell'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni ivi previste effettuate alla Agenzia spaziale italiana. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attività di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dalla predetta Agenzia in attuazione del piano spaziale nazionale approvato dal CIPE non si considera attività commerciale rientrante nell'articolo 2195 del codice civile.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge 30 maggio 1988, n. 186».

All'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 1990».

Dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:

«Art. 35-*bis*. - 1. Il numero 8) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;".

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le locazioni di fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. Il quinto comma dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato con effetto dal 16 marzo 1983».

All'articolo 36:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. La tassa annuale di cui al comma 2 non è dovuta dai soggetti dichiarati falliti e da quelli ammessi alla procedura di concordato preventivo e dagli enti dei quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale non è neppure dovuta dai soggetti posti in liquidazione, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui il soggetto stesso è stato posto in liquidazione»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuta la cessazione, salvo il caso in cui il termine stabilito dall'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, scade nel mese di gennaio successivo all'anno di cessazione dell'attività. Alle dichiarazioni di cessazione di attività sono equiparate le dichiarazioni di variazione previste dal citato articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quando comportano cessazione di attività»;

al comma 7, le parole: «la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila» *sono sostituite dalle seguenti:* «una pena pecuniaria di misura pari alla tassa dovuta ai sensi del comma 1»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Per l'anno 1988 la tassa di concessione governativa di cui al comma 8 è stabilita nella misura di lire 15 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. Gli eventuali conguagli devono essere eseguiti entro il 30 giugno 1989. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è soppresso».

All'articolo 38:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 26, comma 1, si applica a partire dal 1° gennaio 1988»;

al comma 2, le parole da: «Le disposizioni dell'articolo 34» *fino a:* «1° gennaio 1990» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto riguardanti i giornali, i libri ed i periodici hanno effetto dal 1° gennaio 1990»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative, si applicano a decorrere dal 1° agosto 1989».

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

«Art. 38-*bis*. - 1. Le facoltà attribuite alle aziende di credito, agli agenti di cambio e alle commissionarie ammesse alle borse valori per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni, sono estese alle società ed enti iscritti all'albo di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1988, che abbiano aderito alla convenzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1988, per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, attraverso circuito telematico».

Prima di passare all'esame degli emendamenti, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione sugli emendamenti presentati.

POZZO, *segretario*. La Commissione bilancio ha inviato il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli

emendamenti trasmessi ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, per quanto di propria competenza, fa presente di essersi già espressa in data 19 aprile sul testo del decreto, nella versione trasmessa dalla Camera dei deputati, come pure sugli emendamneti trasmessi dalla Commissione di merito; nel rinviare pertanto a tale parere, la Commissione ribadisce l'invito, anche per quel che riguarda gli ulteriori emendamenti non esaminati in sede di emissione del precedente parere, a respingere tutte le proposte emendative che renderebbero meno incisiva la manovra di entrata in esame».

GIUSTINELLI. Ma questo è un parere di merito.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da converitire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DI VERSAMENTO DI ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Articolo 1.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;
b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;
c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;
d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;
e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;
f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;
g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.

1-*bis*. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire con effetto dall'anno 1989.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

"*a*) oltre 12 milioni fino a 20 milioni, 22 per cento;
b) oltre 20 milioni fino a 30 milioni, 24 per cento;
c) oltre 30 milioni fino a 50 milioni, 28 per cento;
d) oltre 50 milioni fino a 60 milioni, 33 per cento;
e) oltre 60 milioni fino a 150 milioni, 45 per cento;
f) oltre 150 milioni fino a 300 milioni, 50 per cento;
g) oltre 300 milioni, 60 per cento"».

1.1 POLLICE

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente*:

«*c*) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 25 per cento».

1.2 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 1.1. è teso a modificare le aliquote proposte nel provvedimento. Devo dire che se è vero quanto dice il ministro Colombo sul fatto che questo provvedimento non dà luogo ad una semplice restituzione del *fiscal drag* ma ad una revisione delle aliquote, cercando – dicono il Ministro e la maggioranza – di realizzare una maggiore equità ed una migliore distribuzione del reddito, allora l'obiettivo che si dichiara di voler perseguire viene fallito. Infatti con questo provvedimento coloro i quali hanno ottenuto maggiori remunerazioni in funzione di una diminuzione di imposta sono proprio i detentori dei redditi più alti.

Le nuove aliquote che proponiamo in questo emendamento fissano il reddito minimo imponibile a 12 milioni ed operano una ridefinizione dei parametri delle aliquote marginali, con l'incremento a crescere sui redditi più alti; stabiliscono quindi che sui redditi imponibili superiori ai 300 milioni si applica un prelievo del 60 per cento. Pensiamo che questa proposta realizzi una maggiore equità fiscale, una maggiore giustizia e una migliore distribuzione del reddito a vantaggio dei ceti più deboli, specie tenendo conto del provvedimento che il Governo ha varato recentemente o sta per varare – viste le notizie dell'ultima ora – sulla questione sanitaria.

Favorendo i ceti più bassi cerchiamo di porre in qualche modo un rimedio al disastro che il Governo ha perpetrato in materia sanitaria, tanto per citare tale settore.

Questa è la ragione, signor Presidente, della presentazione del mio emendamento e prego i colleghi di prenderlo in considerazione, valutandone l'importanza.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, desidero premettere che chiederò alla cortesia dei presentatori di ritirare tutti gli emendamenti alla luce di quanto ho avuto occasione di dire nella relazione introduttiva e per i motivi che ho addotto in tale relazione e che sono stati testè ribaditi anche

dal Ministro a conclusione della sua replica. Ritengo che a questo punto esista una esigenza, direi quasi una necessità politica, di concludere questa vicenda e quindi di approvare definitivamente il provvedimento nel testo giunto dalla Camera dei deputati. Ritengo inoltre che il parere della 5ª Commissione permanente, testè letto dall'onorevole segretario, si riferisca alla maggior parte degli emendamenti rispetto ai quali è possibile muovere i rilievi contenuti in detto parere.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono inoltre contrario perchè non condivido la tesi del senatore Pollice secondo cui della manovra di revisione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF beneficerebbero le fasce di reddito più alto; anzi, seppure esiste qualche lieve beneficio per alcune fasce di reddito alto, il beneficio maggiore è certamente a favore dei percettori di redditi bassi. A riprova di questa affermazione e quindi a sostegno della mia contrarietà ai due emendamenti presentati all'articolo 1 sta il fatto che diversamente non mi saprei spiegare come possa essere intervenuto un accordo su queste aliquote tra il Governo ed i sindacati.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al senatore Pollice se intende accogliere l'invito di ritirare gli emendamenti da lui presentati all'articolo 1.

POLLICE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. La detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione è ulteriormente elevata, per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila.

2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato nel comma 1, è elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare è

ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila.

3. L'ammontare dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila.

4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli oneri di cui alle lettere *d*), primo e secondo periodo, *p*) e *r*) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è riconosciuta, in luogo della deduzione prevista dal medesimo articolo, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e ai fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed enti non residenti.

6. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si applicano agli oneri conseguenti a contratti stipulati, spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988.

6-*bis*. Dalla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono, ad ogni effetto, equiparati alle rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera *h*), dell'articolo 47 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

A questo articolo sono riferiti la proposta di stralcio del comma 6-*bis*, presentata dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori, nonchè i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 6-bis.

2.1 POLLICE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*ter*. Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente periodo: "Se le persone fisiche, che esercitano arti e professioni ai sensi del secondo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dichiarano che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta, effettuata ai sensi del presente comma, è commisurata al 40 per cento dell'ammontare dei compensi loro corrisposti"».

2.2 BRINA, BERTOLDI, CANNATA, POLLINI, GAROFALO, VITALE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*ter*. Le detrazioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applicano a tutti i soggetti passivi di imposta».

2.3 MANTICA, FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE, SPECCHIA, VISIBELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, il comma 6-*bis* dell'articolo 2 non fa parte del testo del decreto bensì del disegno di legge di conversione. Ritengo quindi che non vi siano questioni di ammissibilità nei confronti della proposta di stralcio. Le ragioni di tale proposta sono molto semplici. Riteniamo che la questione abbia implicazioni dirette sulla questione tributaria e sul regime fiscale, ma che ad essa sia sotteso un problema complesso relativo alla valutazione da dare circa il carattere o meno di rendite vitalizie che si presume abbia la materia soggetta, in base a questa norma che può definirsi di interpretazione, al regime delle rendite vitalizie.

Poichè riteniamo che la questione vada approfondita e che la sua complessità mal si presti ad essere risolta in questa sede, proponiamo lo stralcio della norma per dar modo al Parlamento di approfondire la materia e di definirla in tutte le sue implicazioni. Non anticipiamo qui il nostro giudizio sul merito della questione; allo stato la proposta di stralcio è tesa ad offrire una sede di approfondimento, data la difficoltà della materia.

* POLLICE. Signor Presidente, la questione relativa all'emendamento 2.1 l'ho sollevata ieri sera nel corso della discussione generale. Devo ringraziare i compagni comunisti che hanno valutato appieno la valenza dei contenuti che ho sollevato. Per i colleghi che erano assenti e che non hanno seguìto il dibattito devo dire che questa norma, inserita in modo surrettizio, grida vendetta ed è scandalosa. Praticamente si tratta di una norma che ha un effetto addirittura retroattivo al 1° gennaio 1986 e che tratta dal punto di vista fiscale il vitalizio degli ex parlamentari e dei parlamentari in carica.

Ebbene, io non riesco a capire con quale criterio si sia inserita questa norma all'interno di un decreto-legge come quello al nostro esame che ci è stato imposto dal Governo, e cioè il cosiddetto «decretone fiscale». Si tratta di una norma – quella introdotta dalla Commissione finanze e votata dalla Camera – che prevede una riduzione del 40 per cento della quota del vitalizio dei parlamentari soggetto a prelievo fiscale. La regalìa è estesa naturalmente ai deputati europei e ai consiglieri regionali e, come dicevo prima, addirittura retroattiva.

Io penso che questa norma è di una gravità inaudita; soprattutto è stato sleale il modo surrettizio con cui è stata fatta passare in Aula. Si è verificato quindi un abuso della legislazione «domestica», la quale deve servire unicamente per garantire l'indipendenza del Parlamento.

Signor Presidente, noi chiediamo la sua autorevolezza e anche il suo giudizio, perchè lei non può avere un atteggiamento sopra le parti e non esprimere il suo parere. Queste cose le ho dette ieri sera anche al presidente Lama. Signor Presidente, io chiedo un suo autorevole intervento affinchè eserciti il suo potere persuasivo per il ritiro di una norma che suona beffa nei

riguardi dei pensionati. Chi nega che si tratti di un aumento reale delle pensioni dei parlamentari e sostiene che sia solo un adeguamento di rendita vitalizia opera solo delle mistificazioni formali! Approvando tale sgravio, proprio mentre il Governo pretende da anziani e malati ingiusti *tickets* e nega di fatto il diritto alle cure e all'assistenza a tutti i cittadini, i parlamentari che hanno acconsentito a tale soperchieria hanno rivelato la loro doppia morale: una valida per i comuni mortali e l'altra per le *élites* politiche. Per questo io mi appello a voi, colleghi, nel momento in cui vi accingete ad approvare questo decreto iniquo, affinchè non approviate una norma ancor più iniqua che suona beffa nei confronti dei lavoratori.

Signor Presidente, naturalmente appoggio la proposta avanzata dalla collega Tedesco Tatò, tanto è vero che ho presentato un emendamento – e vi è traccia nella documentazione della Camera dei deputati – per sopprimere questa parte, però vorrei che ciò non fosse il risultato di una votazione; vorrei che lei, signor Presidente, invitasse il Governo a ritirare questo emendamento e avere il buon gusto di discutere tutta la materia a parte, in modo separato senza discutere tale questione all'interno di questo decreto-legge scandaloso.

GAROFALO. Signor Presidente, per questo emendamento e per pochi altri noi non possiamo accogliere l'invito rivoltoci dal relatore a ritirarli. Con questo emendamento noi proponiamo di fatto di riparare ad una ingiustizia seria del nostro sistema; un'ingiustizia causata da un meccanismo della ritenuta d'acconto che per le libere professioni si basa sui ricavi anzichè sui redditi. Questo meccanismo – come sanno bene i colleghi – penalizza una serie di attività professionali, la cui opera è rivolta prevalentemente o esclusivamente al servizio di imprenditori e quindi richiede l'impiego di personale dipendente in misura rilevante e perciò con costi rilevanti.

Le categorie di cui sopra finiscono per subire un prelievo reale che si aggira intorno al 60 per cento. È vero che una parte di questo prelievo si traduce in credito di imposta, ma tutti sappiamo che il credito di imposta comporta una lunga attesa per il rimborso (mediamente cinque anni) e in più sappiamo che il rimborso del credito di imposta ingolfa gli uffici dell'amministrazione finanziaria, che già sono largamente in difficoltà per l'assolvimento dei loro compiti.

Questi sono i brevissimi e sintetici motivi per cui chiediamo all'Assemblea di approvare il nostro emendamento.

MANTICA. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento da noi presentato tende ad aggiungere il comma 6-*ter* all'articolo 2, in modo che sia stabilito che: «Le detrazioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applicano a tutti i soggetti passivi di imposta». A memoria dei colleghi ricordo che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 riguarda la voce «Detrazioni» e cioè una serie di detrazioni previste per i lavoratori dipendenti.

Abbiamo presentato questo emendamento nella convinzione che si debba da parte del Governo fare uno sforzo perchè sia la categoria dei lavoratori dipendenti che quella dei lavoratori autonomi possano essere trattate il più possibile nella stessa maniera.

Ci rendiamo conto ovviamente delle difficoltà, data la natura dei redditi che vengono diversamente percepiti, di conseguire l'obiettivo di una equità

maggiore, ma questo potrebbe essere almeno un segnale. Tra l'altro si tratta di detrazioni afferenti normalmente alcuni minimi di reddito, eccetera.

Ripeto, potrebbe essere un segnale per far capire che vi è da parte del Governo uno sforzo per arrivare a giudicare nella stessa maniera le due categorie e di cercare di eliminare questa dicotomia, che sta lacerando il nostro paese, tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Questo è il motivo per cui confermiamo il nostro emendamento.

LAMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio dire alcune parole soltanto a proposito della questione del fisco applicato sulle pensioni dei parlamentari. Non voglio allargare troppo le motivazioni su questo punto: si tratta semplicemente di una questione di equità allo stato puro.

Come si può sostenere che un pensionato comune mortale - chiamiamolo così - che magari dopo quarant'anni di lavoro riceve una pensione di 700-800 mila lire al mese paghi l'IRPEF fino all'ultimo centesimo del suo reddito, mentre uno di noi quando va in pensione paga la stessa imposta su una parte di poco superiore alla metà del suo reddito, che è ancora una pensione anche se si trova magari più comodo definirla in altro modo?

Il senso elementare di giustizia si ribella di fronte ad una norma come questa. Per questo io e il mio Gruppo voteremo a favore dell'emendamento.

Se mi è permesso un appello al sentimento di equità di ogni collega, invito tutti a fare altrettanto, perchè mettere un punto fermo a questa discussione, signor Ministro, per approvare la norma che su questo punto ci viene presentata mi pare proprio impossibile. Ci sono delle scelte che colpiscono la coscienza di ciascuno di noi e che non si possono chiedere a nessuno di noi. (*Applausi dall'estrema sinistra e dei senatori Pollice e Corleone*).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, dichiaro che voteremo a favore sia della proposta di stralcio che dell'emendamento soppressivo. Devo dire che c'è difficoltà ad usare parole non abusate su questo argomento: ogni parola in più usata rischia di essere puramente retorica e rischia di essere male interpretata.

Io credo che la questione sia così semplice che per il Parlamento è bene che ci siano meno parole possibili e che si passi all'accantonamento di questo emendamento. Un dibattito accentuato su questo non può che avere un peso negativo per i partiti e per le istituzioni. Sarebbe facile fare un discorso contro la partitocrazia o altro; lo risparmio ai colleghi proprio perchè ritengo che, mettendo da parte con il minore clamore possibile questo tema, facciamo il bene collettivo delle nostre Assemblee, del Parlamento e rispondiamo a una richiesta di giustizia e di equità dei cittadini. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore e al rappresentante del Governo, desidero dare una risposta al senatore Pollice, che mi ha chiamato in causa chiedendo una pronunzia del Presidente sulla questione da lui sollevata.

Senatore Pollice, io devo purtroppo prescindere dalle mie personali preferenze, che ognuno – e anche lei – può immaginare, ma debbo riferirmi ai limiti rigidi in cui la mia azione, come garante del funzionamento dei lavori dell'Assemblea, si deve sempre porre.

I casi in cui alla Presidenza è attribuita l'incombenza di individuare norme da stralciare da un testo legislativo in esame, o sul cui contenuto richiamare l'attenzione dell'Assemblea, sono tassativamente previsti e delimitati dal Regolamento, che si riferisce al caso dell'esame della legge finanziaria.

Il Regolamento non conferisce un'incombenza del genere in altri casi e comunque non ne conferisce alcuna nel caso della disposizione di cui si tratta. Ogni decisione al riguardo è quindi riservata all'Assemblea e compito della Presidenza in questa sede è esclusivamente quello di mettere il Senato in grado di deliberare nel merito.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Come per i precedenti emendamenti, anche sul 2.1 del senatore Pollice e sulla proposta di stralcio presentata dalla collega Tedesco Tatò sono per il mantenimento del testo, così come da mandato conferitomi dalla Commissione. Peraltro, stante la delicatezza della questione, quale è emersa anche da alcune preoccupate affermazioni fatte nel corso della discussione, desidero dire brevissime cose. Innanzitutto vorrei ricordare che questa norma non esisteva nel provvedimento iniziale o in uno dei provvedimenti del Governo che poi sono confluiti nel decreto n. 550 ed in questo reiterato, ma che si tratta di una norma che è stata introdotta, per quanto ho appreso, con voto unanime da parte della Camera dei deputati. Ed è, ad avviso del relatore, una norma di carattere prettamente interpretativo, così come è stato non contraddetto il relatore della Camera che tale definizione aveva dato della norma in oggetto.

Devo dire che la natura interpretativa è, a mio avviso, sostenibile e va sostenuta perchè l'equiparazione fra i vitalizi e le rendite vitalizie nasce dalla elementare constatazione che la natura giuridica dei due istituti è del tutto analoga, che il rapporto giuridico dal quale i due istituti hanno esito ha la stessa struttura. La diversità nominalistica fra i due trattamenti ha provocato, e provoca ancora oggi, diverse questioni che sono di natura interpretativa. Quindi credo debba superarsi la questione introducendo una norma di questo tipo.

Non entro nel merito del trattamento delle rendite vitalizie; è sempre possibile una modificazione del regime attualmente esistente perchè se si vuole abbattere la rendita vitalizia ancorchè del 40, del 20 o del 10 per cento non è questa la questione. Assegnando ed affidando perciò ad altra sede una eventuale revisione del trattamento fiscale delle rendite vitalizie (e quindi dei vitalizi che qui si intendono ad esse equiparare) vorrei aggiungere che dalla diversità di trattamento non è detto che derivino i benefici che sono stati qui richiamati; si dovrebbe fare una valutazione non dico caso per caso, ma fascia per fascia, perchè se è vero che c'è un beneficio generale e

complessivo di abbattimento dell'imponibile, quale si verifica con la rendita vitalizia, c'è d'altra parte il venir meno di alcuni benefici, in contrapposizione e in confronto, qual è quello della possibilità di operare la detrazione per la produzione del reddito. Questo è già un primo dato di compensazione tra i due trattamenti. Ma in secondo luogo vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi anche il fatto che una volta equiparati i vitalizi alle rendite vitalizie questi saranno sottoposti al prelievo, cioè alla tassazione per la salute. Anche questo è un dato di compensazione del beneficio che *aliunde* si può avere. Quindi immagino che, fatti tutti i conti, non ci sia e non possa sussistere una diversità di trattamento. In effetti ci potrà essere qualcuno che di questa situazione si avvantaggerà, certamente saranno molti che di questa situazione potranno anche non avvantaggiarsi e pagare qualcosa di più di quello che in questo momento pagano (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Immagino sia vero (*Proteste dall'estrema sinistra*) ...non chiedo che mi si creda, ma chiedo soltanto che si possano valutare anche queste considerazioni. Immagino la condizione di un beneficiario di un vitalizio che non abbia altri introiti, che debba peraltro rinunciare – pur deducendo il 40 per cento – alla detrazione per la produzione del reddito e pagare, su quello che è l'imponibile complessivo, la tassa sulla salute. Non voglio fare affermazioni decise e decisive su questa materia; può darsi che qualcuno si avvantaggi, ma può darsi anche che molti siano svantaggiati da questo tipo di comparazione che, ripeto, è una equiparazione a mio avviso lecita dal punto di vista della natura giuridica dei due trattamenti e che anzi va fatta perchè interpretativamente si possano definire le questioni in ordine al trattamento tributario di questi corrispettivi – chiamiamoli così – che nel frattempo sono insorte. Pertanto, signor Presidente, sono per il mantenimento del testo della Camera – non vorrei essere provocatorio – e in questo caso inviterei i colleghi a ritirare le proposte avanzate; diversamente mi esprimo per il mantenimento del testo.

Per quanto attiene all'emendamento 2.2 presentato dal senatore Brina e da altri senatori, testè illustrato dal senatore Garofalo, debbo dire che capisco la validità della proposta, ma pregherei di ritirarla, perchè la proposta ritorna in occasione di una lieve modificazione in aumento della ritenuta d'acconto, che passa dal 18 al 19 per cento. L'emendamento proposto attiene complessivamente al sistema e a me pare che, se una revisione del sistema si deve fare, la si debba fare nella sede propria, e non in occasione di questo modestissimo aggiustamento della ritenuta d'acconto che, come abbiamo detto in Commissione, consegue certo, se non altro per motivi tecnico-pratici, all'aumento dell'aliquota IVA dal 18 al 19 per cento.

Anche ai presentatori dell'emendamento 2.3 chiedo di ritirarlo, perchè diversamente dovrei dichiararmi contrario, anche se non sono concettualmente contrario ad alcune considerazioni che il senatore Mantica ha fatto nella discussione generale e che sono state ribadite anche dal senatore De Cinque, in ordine al trattamento dei lavoratori autonomi. Peraltro, una assimilazione pura e semplice da questo punto di vista non mi pare introducibile in questo momento, perchè certamente comporterebbe un maggiore onere e su un'operazione del genere la 5ª Commissione ha richiamato la nostra attenzione.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Sostanzialmente condivido il parere dell'onorevole relatore.

Per quanto riguarda la norma di cui la senatrice Giglia Tedesco chiede lo stralcio, devo riconfermare qui che tale norma non era contenuta nel provvedimento presentato dal Governo.

TEDESCO TATÒ. L'ho detto anche io.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Lo riaffermo perchè tocca anche a me ribadirlo. Questa norma è nata dalla discussione parlamentare, ed è nata come ha detto l'onorevole relatore – lo confermo – non come innovativa, ma come una norma interpretativa. Come tale, essa ha avuto il consenso unanime ed io stesso sono stato in qualche modo tranquillizzato da questa unanimità.

Vedo che ora i pareri si dividono e non ho alcuna osservazione da fare. Nel nostro paese è di moda il pentitismo, ed anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un fatto di questo genere.

Senza entrare nel merito della questione, devo dire però che se questo dovesse turbare l'*iter* del provvedimento, nel senso di determinarne un rinvio alla Camera, me ne rammaricherei molto per il ritardo che questo può provocare e anche per l'apertura di nuove discussioni. Mi chiedo se questa perplessità sia condivisa da tutti e se non ci siano anche altri strumenti che potrebbero essere non dico definiti, perchè non si potrebbe, ma per lo meno annunciati, attraverso i quali la modifica si può apportare.

Pregherei perciò di non accogliere l'emendamento per le ragioni che ho illustrato, non per un motivo di merito, che non mi riguarda. Per gli altri emendamenti, come dicevo all'inizio, condivido pienamente la posizione del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, senza grandi discorsi e clamori, vorrei però che tutti i colleghi riflettessero sulla nostra proposta. La questione non è risolvibile sommariamente ora. Secondo me c'è stato un errore da parte dell'altro ramo del Parlamento; la riflessione del Senato è compito istituzionale previsto dalla Costituzione. In questo caso va approfondita l'equiparazione alla rendita, giuridicamente discutibilissima (ma io non voglio entrare nel merito) perchè la rendita si costituisce con un rapporto negoziale. Ignoro se si possano costituire rendite vitalizie *ex lege*. Credo che si debbano aprire riflessioni serie sui rimedi eventuali, ove venisse rigettata questa proposta. Il ministro Colombo, con molto equilibrio, ha accennato a questa ipotesi. Quali altri strumenti di intervento? Vorrei che i colleghi riflettessero. Finora la materia è stata regolata da atti interni delle Camere; regolandosi per la prima volta per legge, lo strumento del sindacato del magistrato entra a pieno titolo e i colleghi tutti sanno che il *nomen iuris* non definisce la natura giuridica di un rapporto. Dunque il magistrato può intervenire sulla definizione sostanziale, sul diritto sostanziale, sulla natura giuridica. Altri strumenti vi saranno, vi possono essere. Io posso sbagliare, però penso che il Senato, se intervenisse con una propria deliberazione,

compirebbe un atto giusto, politicamente responsabile. Per quanto riguarda il pericolo dei tempi, vorrei che i colleghi riflettessero che la Camera dei deputati rimarrebbe competente soltanto per colmare il vuoto: ripristinare o non ripristinare questo comma che è poca cosa, non di grande impegno e direi anche di non grande decoro per il lustro che il Parlamento deve conservare nell'interesse della Repubblica. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Mi dispiace contraddire il Ministro, non si tratta di pentitismo, illustrissimo Ministro, si tratta di norme che vengono messe sotto banco, certo con il tacito consenso di tutti. Così è accaduto in Commissone finanze della Camera dei deputati e poi in Aula, dove si vota e si discute spinti dalla fretta e alcune volte non si riesce neppure a capire che cosa si vota. Quando si presenta un emendamento, non lo si spiega. Questa norma afferma che «i vitalizi di cui al secondo comma dell'articolo 24 ed al penultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono, ad ogni effetto, equiparati alle rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera *h*), dell'articolo 97 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»: non si dice niente e in realtà si nasconde in questo testo un inghippo. Ogni volta i decreti-legge vengono considerati una sorta di autobus in cui far salire il maggior numero possibile di persone.

Nel caso specifico, in un decreto come questo che prevede questioni fiscali, con i problemi che tartassano i lavoratori e i cittadini nel loro complesso e non soltanto come lavoratori, si inserisce una norma che si dice di carattere interpretativo. Non è interpretativa un bel niente! Si tratta di esentare i parlamentari, i consiglieri regionali, i parlamentari europei da tasse che vengono valutate, caro collega Berlanda, nella cifra di 400.000 lire circa al mese. Chissà per quale motivo i parlamentari non devono essere tassati al 100 per cento come tutti i lavoratori.

Non si tratta dunque di una norma interpretativa. Bisogna cancellarla e non bisogna ricorrere al ricatto che il Parlamento non ha tempo. Si voti il provvedimento, si stralci questa parte per rinviarla alla Camera che, come ha detto il collega Maffioletti, dovrà discutere soltanto di questo. Alle Camere, evidentemente, ci saranno più «pentiti», gente che si è accorta di ciò che è stato messo sotto il tavolo. Anche alla Camera – ne sono convinto – questa norma ingiusta, che mette su un piano diverso i parlamentari rispetto ai normali cittadini, verrà abolita.

Quindi, un po' più di coraggio, onorevoli colleghi, soprattutto meno infingardaggine, meno atteggiamenti tendenti ad arrampicarsi sui muri, sugli specchi. Bisogna fare un taglio netto e togliere questo privilegio nei confronti dei parlamentari. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, non voglio entrare nel merito delle argomentazioni del relatore, in quanto per me in questo caso bisogna tener conto innanzitutto di ragioni di opportunità. Di fronte alle tendenze corporative esistenti nella nostra società, un Parlamento che deve farsi carico del compito di assumere difficili decisioni politiche riguardanti gli interessi generali e del compito di contrastare proprio le tendenze corporative, che spingono sempre alla difesa di interessi particolari, deve avere innanzitutto la preoccupazione di non essere esposto o investito del sospetto di indirizzare i propri poteri deliberativi *pro domo sua* nell'ambito dell'esercizio di una legislazione di carattere generale, che in questo caso diventa domestica.

Potrei dire che ho perplessità molto forti sulla tesi giuridica esposta dal relatore Beorchia; ho molti dubbi che si tratti davvero di una rendita vitalizia e non di una indennità pensionistica di carattere integrativo, autofinanziata, chiamatela come volete, ma comunque diversa da una rendita costituita *ex lege*. Potrei dire al Ministro che, se di norma interpretativa si tratta e se quindi il problema era così semplice, non si capisce che bisogno c'era di inserirla in un provvedimento di legge. Perchè il Ministro stesso, il Ministero non hanno provveduto a dare in sede amministrativa la corretta interpretazione? Se il Ministro stesso ha ritenuto di dover dire che è stato tranquillizzato dal voto unanime della Camera, evidentemente ciò significa che la questione non era, dal punto di vista giuridico-amministrativo e dal punto di vista interpretativo, affatto tranquilla per gli uffici del Ministero: se è stato necessario un voto unanime della Camera per tranquillizzare il Ministro delle finanze, non dico nella sua coscienza, ma nei suoi compiti politico-amministrativi.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Spero che almeno su questo non si dia la responsabilità al Governo.

SPADACCIA. Infatti io non l'ho data: sto commentando le sue parole per trarne argomento per la mia tesi.

Proprio a seguito dei dubbi che in me sorgono dalle parole del relatore, dalle considerazioni del collega Maffioletti e dalla stessa risposta del Ministro ho tratto la convinzione che sia necessario ritornare sul problema tranquillamente, se possibile in un'altra sede, per riesaminarlo ed approfondirlo. Ho detto «se possibile in un'altra sede» non per aggirare il problema, ma per verificare quanto detto dal relatore Borchia, su cui ho molti dubbi. Peraltro, anche se le cose stessero come dice il relatore, penso sia necessario porsi una questione: nel momento stesso in cui vi accingete a porre in discussione riforme profonde del sistema pensionistico, che per taluni aspetti pongono in questione anche diritti quesiti da lungo tempo di alcuni settori di lavoratori dipendenti, nel momento in cui dovete intervenire con proposte governative e posizioni di maggioranza a difesa di interventi che così pesantemente toccano gli interessi dei cittadini nel campo, per esempio, della sanità, non dovete perdere di vista in ogni caso un problema di equità. Rendita vitalizia o meno, la tassazione di questa indennità pensionistica è un problema politico che va armonizzato in un Parlamento che si occupa degli interessi generali, il quale non può pretendere di risanare l'economia alle spalle del resto del paese, non dando per primo l'esempio per quanto riguarda i propri interessi e le condizioni economico-finanziarie dei suoi

membri e di coloro che, essendo stati membri del Parlamento nel passato, usufruiscono della stessa indennità.

Per questo motivo i senatori Boato, Corleone ed io voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Pollice e a favore della proposta di stralcio illustrata dalla senatrice Tedesco Tatò.

MANCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, colleghi senatori, ho chiesto di parlare dopo le dichiarazioni fatte dal ministro Colombo il quale ha affermato che senza dubbio non si può addebitare al Governo il fatto che ci si trova di fronte ad una certa situazione nell'ambito della legge. Vorrei anche far notare ai colleghi senatori che affrontiamo una materia sulla quale è facile fare del populismo.

POLLICE. Senatore Mancia, lei non sa neanche di che cosa stiamo parlando. Si legga gli atti!

PRESIDENTE. Senatore Pollice, la richiamo.

MANCIA. Questa interruzione del senatore Pollice testimonia come si possa fare del populismo su questa materia. (*Vivaci commenti del senatore Pollice*). Vorrei svolgere alcune considerazioni serie su questo tema. Ho chiesto di parlare a titolo personale e voglio far presente che nell'ambito del Gruppo socialista vi sono parecchi senatori che nutrono delle preoccupazioni nell'andare a votare. È per questo che intendo sollecitare una verifica per vedere se vi sono le condizioni per risolvere meglio un problema che riguarda la coscienza di tutti noi. In questo caso non si tratta di una scelta di partito da portare avanti. Dal momento che l'argomento in questione riguarda le pensioni dei parlamentari e la tassazione delle indennità, essendovi - vivaddio! - una libertà di coscienza, vi è un problema che non è di indirizzo partitico complessivo ma che riguarda la valutazione complessiva politica che tutti noi diamo alla questione. Alla Camera dei deputati si è registrato un voto unanime; i deputati si sono assunti l'onere, l'impegno di formulare un giudizio positivo su questo argomento. Poichè personalmente ho dei dubbi, vorrei chiedere al Ministro - che purtroppo in questo momento è assente - e al Presidente se non ritengano opportuno valutare meglio la questione. In effetti ci troviamo di fronte ad una difficoltà posta dal Governo il quale ha fatto presente che se si modifica anche una sola virgola del decreto-legge, qualora non sopraggiunga una sollecita e successiva approvazione dalla Camera dei deputati, l'intero decreto verrebbe a decadere il che farebbe venir meno anche quelle disposizioni volte a realizzare l'efficienza che tutti noi con senso di responsabilità, pur se fra molte difficoltà, vogliamo.

Dal momento che è stato posto il problema e che molti di noi hanno difficoltà ad avallare una decisione assunta all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento - e sarebbe troppo facile dire che il Senato dovrebbe comportarsi coerentemente rispetto a quanto avvenuto alla Camera, mentre va ricordato che in altre situazioni abbiamo modificato quanto unanimemente approvato nell'altro ramo del Parlamento - perchè non verifichiamo la

possibilità di sospendere brevemente la trattazione di questo argomento per giungere ad un accordo tra il Governo ed i Gruppi parlamentari al fine di trovare una soluzione ai problemi che non possono essere qui fatti passare sotto silenzio, come se nulla fosse accaduto? Faccio questa richiesta a titolo personale, ma sono certo che molti membri del Gruppo socialista la pensano allo stesso modo perchè quando votano qualcosa vogliono che vi siano coerenza e certezza. (*Applausi dalla sinistra*).

BERLANDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLANDA. Signor Presidente, se mi è consentito, come Presidente della Commissione finanze e tesoro, vorrei avanzare una proposta. È già stato ricordato che questo comma è stato approvato alla Camera dei deputati e non ha trovato obiezioni neanche nella nostra Commissione durante l'esame che è stato compiuto con una certa frettolosità, trattando però con attenzione tutti gli argomenti. Oggi però vediamo schierarsi in questa Assemblea opinioni diverse da parte di Gruppi che non hanno sollevato la questione in sede di Commissione.

Io, personalmente, condivido l'intepretazione data dal relatore, e cioè che si tratta di una norma di carattere interpretativo, che non varia la sostanza di ciò che è già vigente; debbo però osservare come nel dibattito, che si è svolto in questa Aula ma anche al suo esterno, vengano sollevati anche altri problemi che riguardano non solamente il trattamento fiscale dei vitalizi ma il trattamento fiscale delle indennità parlamentari; il che coinvolge anche ulteriori problemi che già sono stati discussi in questa sede circa il trattamento delle indennità dei parlamentari. Questo argomento meriterebbe una valutazione in una sede diversa da quella dell'esame di questo emendamento, che interpreta una realtà vigente, con considerazioni diverse.

Poichè il criterio da tutti ricordato è che in questo provvedimento prevalgono urgenze ed interessi di tutti i cittadini italiani, trattandosi di un provvedimento atteso, il cui rinvio alla Camera dei deputati può comportare rischi che non riguardano più i singoli parlamentari ma l'esito del provvedimento e quindi della manovra del Governo, propongo, se il Regolamento lo consentisse a questo punto - dato che ci troviamo in sede di votazione - di accantonare l'articolo 2, in modo da tornarvi nel pomeriggio dopo aver riesaminato le varie possibilità. Mi permetto di avanzare tale proposta purchè il Regolamento lo consenta.

PRESIDENTE. Senatore Berlanda, ho l'impressione che il Regolamento non lo consentirebbe, ma io lo consento (*Generali applausi*). Di conseguenza, dispongo l'accantonamento alla seduta pomeridiana dell'ulteriore discussione della proposta di stralcio e degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2-*bis*.

1. Le disposizioni di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio

1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonchè a quelle indennità per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorchè non sia stata presentata l'istanza ivi prevista.

2. Le istanze di riliquidazione non presentate ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, devono essere presentate, secondo le disposizioni di detto comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente è effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennità è stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso articolo 38.

4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non è superiore a lire 50 mila o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 1989.

3. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 2 si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

4. È soppresso il comma 1 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 13-*bis*. - 1. Qualora la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 30 giugno di ciascun anno, superi del 2 per cento il valore medio del medesimo indice riferito alla stessa data dell'anno precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 luglio si provvede ad adeguare i limiti degli scaglioni delle aliquote, l'entità delle detrazioni di imposta ed i limiti di reddito previsti negli indicati articoli 11, 12 e 13, in misura corrispondente alla variazione del suddetto indice. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione è superiore a lire 50.000 o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo".

2. L'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entra in vigore a partire dal 1989. In sede di prima applicazione il valore medio dell'indice dei prezzi al consumo al 30 giugno 1989 è rapportato a quello al 31 dicembre 1988.

3. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso.

4. Agli oneri derivanti all'esercizio 1991 dall'applicazione del presente articolo, stimati il lire 1.150 miliardi, si fa fronte con l'utilizzazione delle maggiori entrate fiscali e contributive rinvenienti dalla applicazione del titolo II del presente decreto».

3.2 BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CANNATA, POLLINI, VITALE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «quando la variazione percentuale» *a*: «allo stesso periodo dell'anno precedente»;

conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole da: «si procede alla ricognizione» *a*: «di cui al comma 1 e».

3.1 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi annettiamo una rilevante importanza a questo emendamento, il cui obiettivo è quello di acquisire una garanzia certa ed irreversibile per la restituzione automatica del *fiscal drag*, anche predisponendo una soluzione tecnicamente efficace al problema della copertura.

Per raggiungere questo obiettivo, noi proponiamo, come i colleghi avranno notato, di anticipare al 30 giugno la rilevazione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo riferita ai dodici mesi precedenti. Ciò consentirebbe di fare una previsione di bilancio che incorpori la restituzione automatica del *fiscal drag* come parte della legislazione vigente. In questo modo ci pare che non si debba presentare più anno per anno un problema specifico di copertura della misura di restituzione del *fiscal drag*, rendendo effettivamente automatica la copertura stessa.

Noi riteniamo che questo sia un emendamento importante per avere quella garanzia di cui parlavo prima anche in presenza di una discussione che si è sviluppata in questi giorni sulle questioni di copertura e che molte volte ci è sembrata adombrasse piuttosto la volontà di rimettere in discussione quella che noi consideriamo una conquista, e cioè la restituzione automatica ai lavoratori dipendenti del *fiscal drag*.

Questi sono i motivi, esposti in estrema sintesi, per cui noi chiediamo all'Assemblea di approvare l'emendamento 3.2.

POLLICE. Signor Presidente, avevo sollevato la questione concernente l'aspetto centrale dell'accordo tra i sindacati e il Governo sul problema del recupero del *fiscal drag* e in tal senso si muove l'emendamento 3.1.

Sono sempre molto perplesso sugli accordi sindacali, soprattutto su questi ultimi, che poi vengono tradotti in legge dal Parlamento, perchè credo che le organizzazioni sindacali così come il Parlamento debbano mantenere comunque una propria autonomia.

Pertanto chiedo che il Senato non sia chiamato a ratificare un accordo tra le organizzazioni sindacali e il Governo; le Camere devono agire fuori da questa logica di pressione.

Il meccanismo instaurato entra in conflitto con quanto abbiamo affermato in tutti questi anni e con quanto poc'anzi affermava il collega Garofalo illustrando un emendamento. Si sta conducendo una battaglia per il recupero integrale del *fiscal drag*, in quanto la posta in gioco è proprio il diritto costituzionale da garantire; qui viene invece introdotto un ulteriore elemento di intralcio. In questo modo si corre il rischio di non recuperare mai il *fiscal drag*. Infatti nel decreto-legge è stata prevista una clausola che sancisce il recupero automatico qualora l'aumento del tasso di inflazione su base annua sia superiore al 2 per cento, mentre se il tasso di inflazione resta al di sotto di tale percentuale non vi sarà alcun recupero. Pertanto di fronte all'aumento del tasso di inflazione dell'1,9 per cento non si avrebbe alcun recupero, e l'erosione dei salari e dei redditi si realizzerebbe comunque.

Considero perciò sbagliata tale clausola proprio in relazione al tipo di battaglia che i sindacati e i lavoratori stanno portando avanti nel paese.

Queste sono le ragioni che sono alla base dell'emendamento che ho presentato, pur essendo sostanzialmente d'accordo con l'emendamento 3.2 illustrato dal collega Garofalo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, ove non fosse accolto l'invito da me rivolto a ritirare gli emendamenti, devo esprimere parere contrario su di essi.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, l'ultimo comma prevede una forma di copertura assolutamente inadeguata all'onere prevedibile derivante dall'intero emendamento.

Circa l'emendamento 3.1, esprimo parere contrario essendo favorevole al mantenimento del testo del decreto, che rappresenta l'esito di un accordo già intervenuto tra il Governo ed i sindacati e che quindi ritengo non possa essere considerato punitivo degli interessi rappresentati dalle organizzazioni sindacali.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Condivido il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

1. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono effettuarsi in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi lire duecentomila. Il 40 per cento dell'acconto dovuto deve essere versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento della prima rata deve essere effettuato nel termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, fermo rimanendo per il versamento del residuo importo dell'acconto dovuto il termine previsto dalle disposizioni sopra citate; anche in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento della prima rata si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5.

2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano:

a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di

imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonchè a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;

b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;

c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.

3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.

3-*bis*. A partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1991 l'ammontare complessivo delle eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione stessa può essere computato in diminuzione anche dell'ammontare degli acconti o del saldo dovuti per il periodo di imposta successivo. Con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità e le procedure di attuazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» *con le altre*: «50 per cento».

4.1 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

POLLICE. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Parere contrario.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Parerè contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 12 del decreto-legge. Ricordo che il testo degli articoli da 5 a 12, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera del deputati, è il seguente:

TITOLO II

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO E DELL'IVA E NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DI DETERMINATE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI. SANATORIA DI IRREGOLARITÀ FORMALI E DI MINORI INFRAZIONI.

Articolo 5.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente: «Art. 31. - *(Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi)*. - *1*. Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire, l'imposta dovuta è determinata riducendo l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa consistente nella prestazione di servizi e del 48 per cento se trattasi di esercizio di impresa avente per oggetto altre attività. Per i soggetti che iniziano l'attività il volume di affari dichiarato in via presuntiva è ragguagliato ad anno.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.

3. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previste percentuali diverse, l'imposta sul valore aggiunto è calcolata separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, la percentuale più elevata.

4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni di lire è superato, le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite è superato e l'imposta dovuta per l'anno è calcolata nei modi ordinari; tuttavia l'imposta dovuta per l'anno non può comunque essere inferiore all'importo determinato applicando il rapporto tra 18 milioni e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell'anno, all'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al comma 1 stabilita per il tipo di attività esercitata.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle società, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresì per le attività di cui agli

articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74-*ter* del presente decreto.

6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1 non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta di cui ai commi primo, lettera *c*), e secondo dell'articolo 8 e al comma secondo degli articoli 8-*bis* e 9 e all'articolo 68, lettera *a*); le imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'articolo 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione vale per tutte le attività esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio.»;

b) nel primo comma dell'articolo 32 e nell'articolo 33 le parole: «quattrocentottanta milioni» sono sostituite con le parole: «trecentosessanta milioni».

Articolo 6.

1. Il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, applicando all'ammontare dei compensi il coefficiente di redditività dell'82 per cento. Se nel corso del periodo di imposta l'ammontare dei compensi percepiti supera i 18 milioni di lire, il reddito imponibile, determinato ai sensi dei commi da 1 a 6, non può essere, in ogni caso, inferiore all'82 per cento di 18 milioni. Il contribuente può non avvalersi della presente disposizione optando per la determinazione del reddito nei modi ordinari nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di imposta precedente e, per l'anno di inizio dell'attività, nella dichiarazione di inizio dell'attività relativa alla predetta imposta. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio».

Articolo 7.

1. Nei commi primo e settimo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «settecentottanta milioni» sono sostituite con le parole: «trecentosessanta milioni».

2. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.»;

d) il comma 4 è abrogato;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e all'articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6*. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.»;

f-bis) il comma 9 è abrogato.

2-*bis*. Agli effetti dell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in conto terzi devono intendersi anche i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

Articolo 8.

1. L'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. – *(Imprese minime)*. – *1*. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 54:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 67 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività ..... 50 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditività, il reddito di impresa è calcolato separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, il coefficiente di redditività più elevato.

3. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'articolo 18 sopra indicato.».

4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a norma dell'articolo 79 e le annotazioni non risultanti possono essere effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.».

Articolo 9.

1. I soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonchè il valore delle rimanenze, indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione; la distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonchè dei criteri di valutazione, può

essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per le annotazioni previste dal comma 1; il decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono annotare entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nei registri di cui al comma 1, i componenti positivi e negativi di reddito non risultanti dai registri medesimi.

3-*bis*. Il comma ottavo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori».

Articolo 10.

1. Ai fini delle imposte sul reddito:

a) i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per il regime di contabilità ordinaria;

b) i soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono optare per il regime di contabilità semplificata con l'osservanza degli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 del presente decreto, e con determinazione del reddito a norma dell'articolo 79 del medesimo testo unico.

2. L'opzione può essere esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione della predetta dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, all'ufficio delle imposte secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata ed in ogni caso per almeno un triennio.

3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera 360 milioni di lire si applica per l'anno seguente il regime ordinario di determinazione del reddito.

4. Ai fini dell'esercizio dell'opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, è computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale

periodo. In caso di inizio di attività, per il primo periodo di imposta il contribuente può esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attività con le modalità stabilite con il decreto previsto nel comma 2.

5. In tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta vanno valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro inventari o su apposito prospetto da vidimarsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Articolo 10-*bis*.

1. Nell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero, per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione».

2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1988, utilizzi i beni di cui all'articolo 77, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può avvalersi di detta disposizione anche per quote dei beni o per diritti parziali sugli stessi, attribuendo ai beni medesimi un costo commisurato al valore normale. In tal caso l'atto con cui si riconoscono o si trasferiscono quote o diritti a favore del coniuge o dei propri parenti entro il terzo grado non costituisce cessione di beni agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa e l'imposta sull'incremento di valore degli immobili è ridotta alla metà. L'atto, con effetto dall'anno 1989, deve essere formato entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 10-*ter*.

1. All'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati».

2. All'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati».

Articolo 10-*quater*.

1. Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«I soggetti che adottano contabilità in codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative».

Articolo 10-*quinquies*.

1. Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso».

Articolo 11.

1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito; i coefficienti

sono determinati in relazione al settore di attività economica e al rispettivo andamento, alla localizzazione geografica, alle dimensioni del comune e alle sue caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni dei locali, al numero, qualità e retribuzione degli addetti, ai consumi di materie prime e semilavorati e merci e di energia, alle caratteristiche dei beni strumentali impiegati, al numero delle prestazioni mediamente effettuabili nell'unità di tempo, agli altri parametri economici che siano utilizzabili in relazione a singoli settori di attività anche con riferimento al periodo iniziale dell'attività.

2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 possono essere altresì determinati coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili.

3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al presente articolo possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categorie e ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente entro il 10 maggio 1989 ed entro il 31 dicembre 1989, si provvederà alla prima determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 e alla determinazione dei coefficienti di cui al comma 2.

5. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 3 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria di cui al secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-*bis*. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle direzioni generali delle imposte dirette e dalla direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovrà individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticità sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attività di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili.

Articolo 12.

1. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione dell'attività di controllo; a tal fine si terrà conto anche della

rispondenza delle dichiarazioni ai coefficienti di cui al precedente articolo 11.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non abbiano optato per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, gli uffici, indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare i corrispettivi, compensi e ricavi dichiarati determinandoli induttivamente in relazione ai coefficienti indicati nell'articolo 11 o ad altri elementi specificamente relativi al singolo contribuente. Sui maggiori corrispettivi accertati non si applicano le percentuali di cui all'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3. Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfetaria dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

4. Ai soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nonchè agli esercenti arti e professioni i cui compensi annui non superano l'ammontare di lire 360 milioni, si applicano le disposizioni del comma 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dalle disposizioni degli articoli 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se i dati dichiarati non risultano compatibili con quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, gli uffici, previa richiesta per raccomandata di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, possono rettificare le dichiarazioni determinando induttivamente l'ammontare del reddito, quello di singoli componenti positivi o negativi di esso e quelli dei corrispettivi delle operazioni imponibili sulla base di due o più dei predetti coefficienti o di altri elementi specificamente relativi al singolo contribuente. Resta salva la facoltà del contribuente di dimostrare la non applicabilità dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attività.

5. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono altresì essere utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilità.

Agli articoli 5, 10, 11 e 12 sono riferiti i seguenti emendamenti.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «diciotto milioni» *con le altre:* «cento milioni».

Conseguentemente, negli articoli 6 e 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «diciotto milioni» *con le altre:* «cento milioni».

5.1 MANTICA, FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE, SPECCHIA, VISIBELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a*) i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico dell'imposta sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè gli esercenti arti e professioni che non siano obbligati alla tenuta del repertorio dei clienti possono optare rispettivamente per il regime di contabilità ordinaria e per la tenuta del repertorio clienti».

10.1 MANTICA, FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE, SPECCHIA, VISIBELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Al comma 3, sopprimere le parole: «e ad enti ed istituti».

11.1 MANTICA, FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE, SPECCHIA, VISIBELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Al comma 4, sostituire le parole: «i cui compensi annui non superano l'ammontare di lire 360 milioni», *con le altre*: «che non tengano il repertorio dei clienti».

12.1 MANTICA, FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE, SPECCHIA, VISIBELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANTICA. Signor Presidente, illustrerò congiuntamente gli emendamenti 5.1, 10.1, 11.1 e 12.1, in quanto la *ratio* che li ispira è la medesima. Il limite di 18 milioni che viene qui proposto sui ricavi per essere ammessi al regime forfetario è, a nostro giudizio, un limite semplicemente impossibile. Infatti noi riteniamo – e credo che sostanzialmente la realtà dei fatti ci dia perfettamente ragione – che nessuna attività produttiva, nessuna attività professionale che viva per le ragioni del sostentamento di chi svolge questa attività possa in pratica nel 1989 essere a livello dei 18 milioni. Qui si pone secondo noi il problema di riconoscere una realtà; proponiamo di spostare il limite a 100 milioni (altri colleghi avevano proposto ieri nel dibattito un limite attorno ai 120 milioni) per poter dare la possibilità di operare fino a contabilità semplificata e di spostare il limite della contabilità ordinaria, anche perchè la tenuta della contabilità, se è vero che ci sono ditte che ricavano 18 milioni all'anno, impone evidentemente una aggiunta attività di carattere amministrativo. A nostro giudizio, difficilmente ditte individuali o familiari sarebbero in grado di svolgere tale attività, che quindi rappresenta un onere aggiuntivo perchè si presuppone che si debba ricorrere a servizi di terzi, in quanto non sono obiettivamente in grado per capacità professionale di tenere tale contabilità. Pertanto, francamente, riteniamo questa norma (che peraltro non era nemmeno proposta dal Governo che si era fermato a 36 milioni ed è stata introdotta in sede di dibattito alla Camera) assolutamente contraddittoria con lo stesso spirito della proposta del Governo.

Invitiamo i colleghi a riflettere su questo perchè sarà un po' il senso con cui tutti i nostri emendamenti sono stati presentati. Vi è un atteggiamento punitivo nei confronti di una serie di attività importanti, come l'artigianato, il commercio, l'industria, la piccola industria, le attività professionali, che francamente noi non riusciamo a comprendere se non per motivi di pura

demagogia politica. Quindi la proposta che noi facciamo sostanzialmente tende a riequilibrare un rapporto fra queste due grandi categorie di lavoratori che sono i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

La *ratio* dei nostri emendamenti è questa e vale praticamente per tutti gli articoli del decreto nei quali appare la voce «18 milioni».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Salvo la proposta principale, per il resto sono contrario perchè, seppur potendo nutrire alcune perplessità sulla soglia dei 18 milioni, certamente non posso aderire alla richiesta di portare tale soglia a 100 milioni.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 13.

1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 12 hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988. Ai fini della determinazione del regime applicabile, si fa riferimento ai compensi, ricavi e volume di affari del periodo di imposta precedente.

2. Per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, prorogato dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

maggio 1988, n. 154, ai quali, per effetto del presente decreto si applica, anche a seguito di opzione, il regime ordinario ovvero quello previsto dall'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del quadriennio 1985-1988 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 o quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorchè tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da *a*) a *f*) del comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorchè sostenuti, registrati o erogati nel quadriennio 1985-1988. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, anche se riferibili a costi e ricavi del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorchè non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1989 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate nel quadriennio, ovvero nell'anno 1988.

3. Per gli esercenti arti o professioni che si sono avvalsi del regime forfetario di cui alle disposizioni richiamate nel comma 2, ai quali non è applicabile la disposizione di cui all'articolo 50, comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, viene nel corso del 1989, concorrono a formare il reddito di tale anno ancorchè siano stati percepiti nel corso del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.

4. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1989 dai contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione del regime previsto dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche per effetto di opzione, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1988; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1989 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1988.

5. Le disposizioni previste dal comma 2 si applicano anche per la determinazione del reddito relativo ad anni successivi a quello in cui è stato applicato il regime previsto dall'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; quelle previste dal comma 4 si applicano anche per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno successivo a quello in cui

è stato applicato il regime previsto dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le indicazioni temporali devono tuttavia intendersi riferite agli anni in cui i contribuenti si sono avvalsi dei predetti regimi ovvero all'anno precedente. Per i soggetti che passano dal regime di contabilità ordinaria o dal regime di contabilità semplificata a quello forfetario l'ammontare dei ricavi e delle plusvalenze che sono stati o avrebbero dovuto essere imputati ai periodi di imposta nei quali è stato applicato il regime di contabilità ordinaria o di quello di contabilità semplificata non concorre a formare il reddito dell'anno determinato ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; concorre invece a formare il predetto reddito l'ammontare dei ricavi e delle plusvalenze se costituiti da operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nei predetti periodi di imposta, la cui competenza, in base ai criteri ordinari, si verifica nell'anno per il quale si applica il regime forfetario di cui al citato articolo 80.

6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è abrogata.

7. Ai fini della tenuta del repertorio annuale della clientela di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si deve intendere che:

a) i clienti devono essere annualmente annotati in ordine alfabetico con riferimento alla prima lettera del nome o ragione sociale ancorchè nei loro confronti la prestazione sia stata eseguita gratuitamente. Sono considerati clienti i soggetti tenuti al pagamento della prestazione o che sarebbero tenuti se la stessa non fosse gratuita;

b) nel caso di una sola prestazione deve essere indicato l'oggetto specifico della stessa; se trattasi di più prestazioni deve essere indicata all'inizio l'esistenza di un rapporto continuativo e del relativo contenuto generale;

c) l'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data di esecuzione della prestazione. Per i rapporti continuativi già in essere nell'anno precedente, deve essere rinnovata l'annotazione con riferimento alla esecuzione della prima prestazione. Il termine è differito al novantesimo giorno per l'anno nel corso del quale è sorto l'obbligo della tenuta del registro;

d) gli esercenti professioni sono esonerati dalla tenuta del registro per l'anno di inizio dell'attività; sono altresì esonerati gli esercenti professioni che si avvalgono del comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti nell'anno;

e) il repertorio della clientela non si deve intendere incompleto se l'indicazione eseguita consente comunque la identificazione del cliente.

7-*bis*. Per i contribuenti per i quali l'obbligo è sorto nel corso del primo trimestre del 1989, il termine per l'annotazione di cui al comma 7, lettera *c*), è fissato al 30 giugno 1989.

8. Per i contribuenti che nell'anno 1988 hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 36 milioni di lire il termine

per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per detto anno è fissato al 31 marzo 1989.

8-*bis*. Per i soggetti che hanno optato per il regime ordinario la redazione e la vidimazione del prospetto delle attività e passività devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente quello di esercizio dell'opzione.

8-*ter*. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al presente titolo per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione di imposta. Con lo stesso decreto sono altresì emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo. In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito di impresa di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'articolo 80 del medesimo testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, possono indicare, con le modalità e nei termini previsti dal predetto decreto, le esistenze iniziali al 1° gennaio 1989 anche in difformità dalle rimanenze finali al 31 dicembre 1988. La valutazione può essere effettuata attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale e comunque non superiore al doppio del valore ad esso attribuito in sede di valutazione delle rimanenze finali per l'anno 1984. Se il bene risulta per la prima volta tra le rimanenze in anni successivi, il valore unitario non può eccedere quello risultante in sede di valutazione di dette rimanenze. Le variazioni nelle esistenze iniziali rispetto alle rimanenze finali non possono essere utilizzate per accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto o di altre imposte.

8-*quater*. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989, sono indicati i soggetti tenuti alla redazione del repertorio annuale della clientela. I soggetti iscritti in elenchi diversi da quelli inclusi in albi professionali possono redigere il repertorio per l'anno 1989 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

8-*quinquies*. Le opzioni esercitate ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano il loro effetto se non modificate o revocate entro il 31 maggio 1989; la modifica o la revoca è espressa con comunicazione da trasmettere mediante raccomandata all'ufficio presso il quale la opzione è stata presentata, specificando il regime di determinazione del reddito o dell'imposta sul valore aggiunto cui la modifica o la revoca si riferisce. I contribuenti che non hanno esercitato le opzioni anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentarle entro il 31 maggio 1989 con comunicazione da trasmettere con le predette modalità all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Dalla data della comunicazione il contribuente è soggetto agli obblighi previsti per il regime di contabilità adottato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 14 a 19 del decreto-legge. Ricordo che il testo degli articoli da 14 a 19, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 14.

1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data sono differiti al 30 settembre 1989 fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti. Per le dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli effetti della imposizione sui redditi e della imposta sul valore aggiunto nell'articolo 11; in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto. È dovuta per ogni anno una somma corrispondente a quella indicata al comma 5 dell'articolo 21, ridotta alla metà.

2. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

2-*bis*. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno esercitato attività commerciali relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione di dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti.

Articolo 15.

1. Le dichiarazioni devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e spedite mediante raccomandata nel periodo dal 1° al 30 settembre 1989 agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Le dichiarazioni sono irrevocabili e devono essere presentate, a pena di nullità, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini della imposta sul valore aggiunto per tutti i periodi di imposta indicati nell'articolo 14 per i quali non è stato notificato accertamento.

2. Le dichiarazioni possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo.

Articolo 16.

1. Le imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni sono riscosse mediante versamento diretto alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto il versamento deve essere effettuato a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonchè quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

2. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni possono essere effettuati in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza in quattro rate uguali, senza applicazione di interessi, nei mesi di aprile e settembre degli anni 1990 e 1991.

Articolo 17.

1. Se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa o dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione non è inferiore, per ciascun periodo di imposta, a quello risultante mediante l'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili determinati ai sensi dell'articolo 11 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 1989, tenendo conto dei coefficienti che verranno stabiliti entro il 10 maggio dello stesso anno, non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi. Per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti in rettifica o di ufficio non definitivi concernenti redditi di impresa e di lavoro autonomo o imposta sul valore aggiunto, se la dichiarazione indica redditi di impresa o di lavoro autonomo o corrispettivi di operazioni imponibili che, pur non essendo inferiori a quelli risultanti mediante l'applicazione dei coefficienti, sono inferiori a quelli risultanti dagli accertamenti, il rapporto non si considera esaurito limitatamente alla differenza.

Articolo 18.

1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni ai fini delle imposte sul reddito ed alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono gli uffici delle imposte o i centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per le ipotesi di cui al comma 2

dell'articolo 15 provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

3. Le somme dovute a seguito della dichiarazione non sono deducibili.

4. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 19.

1. I termini per l'accertamento dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle dichiarazioni presentate per gli anni 1983 e 1984, sono prorogati di tre anni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 14 che non si sono avvalsi del differimento dei termini ivi previsto.

A questi articoli sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

14.1 POLLICE

Sopprimere l'articolo.

15.1 POLLICE

Sopprimere l'articolo.

16.1 POLLICE

Sopprimere l'articolo.

17.1 POLLICE

Sopprimere l'articolo.

18.1 POLLICE

Sopprimere l'articolo.

19.1 POLLICE

Invito il senatore Pollice ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, farò una breve dichiarazione su tutti gli emendamenti da me presentati.

Vorrei far presente ai colleghi che questi emendamenti sono soppressivi dei capitoli inerenti alle dichiarazioni sostitutive, cioè all'ennesimo condono. Cosa devo dire di più delle cose che ho già detto ieri ed anche stamattina su questa vicenda? Continuo ad affermare - lo affermo da tanto tempo - che si tratta di una ennesima vergogna di uno Stato che non sa assolutamente come riscuotere le tasse e non sa e non vuole colpire l'evasione, uno Stato che ha un'amministrazione finanziaria a dire poco inefficiente, che non funziona, che non esegue i propri compiti. Basti pensare alla famosa vicenda delle 25.000 persone che devono essere ancora assunte nell'amministrazione finanziaria e basti pensare alla vicenda della guardia di finanza che è tesa a salvaguardare ed è impiegata a svolgere compiti di guardia alla frontiera, mentre nell'attività di controllo e di individuazione dell'evasione e dell'elusione ha poche unità. Quindi è sproporzionato il rapporto di intervento e soprattutto è inefficace e inefficiente la struttura finanziaria.

Per tali ragioni ho presentato questi emendamenti tesi a sopprimere gli articoli dal 14 al 19, cioè gli articoli che si riferiscono al condono. Su tutti questi problemi mi sono già dilungato, però vorrei ricordare ai colleghi che non stanno facendo un buon lavoro coloro che si accingono a votare questi articoli e questi emendamenti, perchè in realtà si crede - o meglio il Governo e la maggioranza danno questa illusione - di razionalizzare l'intervento sul terreno fiscale. In realtà, lo rende più farraginoso e, soprattutto, le maglie sono ancora talmente larghe per cui i recuperi saranno soltanto aleatori e l'evasione sarà destinata ad aumentare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, il pacchetto degli articoli dal 14 al 19, dei quali il senatore Pollice chiede la soppressione, è quello relativo alla riapertura dei termini per le dichiarazioni. I rilievi fatti dal senatore Pollice forse potevano valere un tempo, cioè rispetto alle proposte iniziali del cosiddetto condono. A fronte dell'attuale formulazione, la maggior parte delle forze politiche, anche in sede di Commissione, ha riconosciuto la correttezza, la sistematicità ai fini della transizione da un sistema all'altro della proposta contenuta negli articoli dal 14 al 19. Quindi sono contrario a tutti gli emendamenti del senatore Pollice.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti e si rimette alle considerazione fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 20 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati e che l'articolo 21 del decreto-legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 21.

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, commesse fino al 31 dicembre 1988 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa, nonchè quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 novembre 1989 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.

2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità

o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonchè per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perchè pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1988;

c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera *b*) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1988.

4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:

a) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera *b*);

b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;

c) dall'articolo 53, primo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;

d) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

e) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

f) dall'articolo 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 dicembre 1988;

g) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;

h) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come sostituito dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;

i) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale.

5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 del presente articolo è dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma di lire un milione che deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza nel mese di novembre degli anni 1989, 1990, 1991, 1992. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento.

6. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1988 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1988, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

7. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonchè la attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nella seconda parte del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio.

8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, secondo periodo. In caso di mancato o insufficiente versamento si applica il disposto del comma 4 dell'articolo 18.

9. Nello stato di previsione della entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui agli articoli da 14 al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 22 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER AMPLIARE GLI IMPONIBILI E PER CONTENERE LE ELUSIONI

Articolo 22.

1. Nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera *e*) della allegata tabella *B* quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1990, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;

e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

2. Nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta».

3. Nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'ufficio all'interessato che deve annotarlo a norma dell'articolo 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa.».

4. Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

«Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali devono essere effettuate:

a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;

b) la distruzione dei beni.».

5. Nell'articolo 69, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.».

6. Nell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potrà essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1984, n. 564, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Per i soggetti che eseguono l'autotassazione ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dal reddito complessivo si deduce anche la somma di lire 500.000 all'anno.

I titolari di lavoro autonomo possono altresì dedurre le seguenti somme:

a) un ventesimo del reddito a titolo fondo fine attività;

b) un altro ventesimo a titolo assicurazione contro eventi naturali che impediscono l'attività lavorativa in via temporanea o permanente o, in alternativa, il costo di polizze di assicurazione contro le malattie e gli infortuni"».

22.1 MANTICA, FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE, SPECCHIA, VISIBELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MANTICA. Questo emendamento è strettamente collegato a quello che avevo anticipato sugli articoli 5, 6, 8 e 10. Tenendo conto che per molte attività è obbligatorio avere il repertorio clienti, si suggerisce, con questo emendamento, di utilizzare lo strumento del repertorio-clienti come un elemento di contabilità e quindi di verifica della produzione del reddito, abbattendo in questo caso il limite dei 360 milioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Il mio parere è contrario.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 23.

1. Nell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.».

2. Nell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota:

«II-*bis*) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa».

Articolo 24.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.»;

b) all'articolo 4, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione»;

c) all'articolo 6, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma.»;

d) all'articolo 18, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.».

Articolo 25.

1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto il seguente comma:

«Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto

costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 26.

1. Nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare».

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'articolo 4, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, deve intendersi che i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare.

3. Nell'articolo 8, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «la differenza può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto» sono sostituite dalle seguenti: «la differenza può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi».

4. Nell'articolo 20, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: «; si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice ivi residenti;».

5. Nell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «con avanzi di fusione» sono soppresse.

6. Nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano.»;

a-bis) al comma 3, dopo le parole: «Le spese relative all'acquisto di beni mobili», sono aggiunte le parole: «diversi da quelli indicati nel comma 4»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e

manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio.»;

c) nel comma 5 sono soppresse le parole: «e le spese di rappresentanza»; le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare».

7. Nell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 la parola: «nono» è sostituita con la parola: «quarto»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere *a*) e *b*), escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del comma 8-*bis* dell'articolo 67, nonchè ai beni di cui alla lettera *c*) dello stesso comma».

8. Nell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela nè per le anticipazioni ai soci che prestano la loro attività in società di persone.».

9. Nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai

dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 3.».

10. Nell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma 8-*bis* dell'articolo 67, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonchè ai beni di cui alla lettera *c*) dello stesso comma.».

11. Nell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, le parole da: «se il contratto ha per oggetto beni diversi dagli immobili» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

«8-*bis*. Semprechè non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti a uso pubblico;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

8-*ter*. Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 8-*bis* la disposizione del medesimo comma si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.»;

c) alla fine del primo periodo del comma 10 sono aggiunte le seguenti parole: «, per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio».

12. Nell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al

comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 8, sostituire il capoverso 3-bis *con il seguente*:

«3-*bis*. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura corrispondente all'interesse corrente, ridotto del dieci per cento, per operazioni similari effettuate nel medesimo periodo di tempo. Questa disposizione non si applica alla Banca d'Italia, alle aziende ed agli istituti di credito, agli interessi delle obbligazioni e titoli similari nonchè agli interessi per dilazione di pagamento ed a quelli derivanti da prestiti ai dipendenti».

26.1 VISENTINI

Al comma 12, sopprimere i due ultimi periodi.

26.2 MANTICA, FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE, SPECCHIA, VISIBELLI, SIGNORELLI, PONTONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VISENTINI. Signor Presidente, mi rammarico che non ci sia il Ministro, il quale a sua volta prima lamentava che non fosse qui il senatore Forte al quale egli replicava su alcuni punti. In questo caso egli, non essendo qui presente, ha messo a disagio me, perchè devo rettificare alcune sue affermazioni. Vorrei rettificarne in verità anche altre, ma non posso in sede di illustrazione dell'emendamento ampliare il discorso.

Mi pareva che il ministro Colombo difendesse su alcuni punti un provvedimento che non esiste più. L'onorevole Colombo ha fatto riferimento ad una mia intervista che è del 1972, non del 1982, relativa al passaggio dal sistema precedente al sistema della riforma tributaria, e non ha fatto riferimento al contenuto di quell'intervista, in cui respingevo, anche in quella sede, sistemazioni di abbuoni e cose simili. Qui egli ha difeso un condono - quello dei disegni di legge e del primo e del secondo decreto governativo - che oggi non esiste più, perchè, per fortuna o per merito suo, la Camera ha eliminato il condono.

Io già da agosto, anzi già con articoli del luglio scorso, andavo dicendo senza remore che era una indecenza - questa è la parola che ho adoperato - sia perchè comprendeva il 1988, che era una specie di bestialità assurda, sia perchè stabiliva addirittura un condono con dei limiti massimi - sette milioni per certe categorie, quattro per altre, che di più non potevano pagare qualunque fosse l'evasione - e tutto questo è stato eliminato dalla Camera. Credo che l'onorevole Colombo dovrebbe essersene accorto; non so perchè qui abbia difeso un condono che non esiste più.

Vengo all'illustrazione dell'emendamento. E non sono andato fuori tema, perchè mi sembra che ci sia un'assoluta indifferenza sui testi legislativi, addirittura al punto di dimenticarsi di quelli che sono stati introdotti in sostituzione di quelli eliminati.

Per l'articolo 26, comma 8, di cui propongo la modificazione, i giornali questa mattina hanno parlato di «cretinismo legislativo». Io mi sono guardato bene dal parlare di cretinismo legislativo e l'onorevole Ministro me ne ha dato atto stamattina. Questo è stato un termine usato dal senatore Forte, il quale a proposito di alcune norme di questo decreto - non si riferiva specificamente a questa - ha parlato di «cretinismo legislativo». Io, rilevando gli errori madornali e da tutti riconosciuti che sono in questo comma, ho detto che per non incorrere nell'accusa del collega ed amico Forte, che sarebbe stata fondata, appunto per questo ne propongo la modificazione.

Devo dire che il Ministro - me lo consenta - non ha fatto una storia esatta dei precedenti.

Riconosco che abbiamo sbagliato tutti in sede di Commissione. Abbiamo cercato di rimediare agli errori, nessuno di noi è infallibile. La Commissione - e c'è qui il presidente Berlanda - ha cercato in prima lettura, quando ancora si trattava di un disegno di legge, di correggere alcuni errori; ha rettificato il testo facendo alcune esclusioni, quali i rapporti con la clientela, quindi i rapporti delle banche con la clientela, le dilazioni di pagamento, i mutui concessi ai dipendenti che non erano vincolati a questa presunzione di interessi.

Mi consenta il Ministro, ma il Governo in seguito al richiamo che la Commissione faceva, anche con un mio emendamento, all'imperfezione della norma e alla necessità di riesaminarla, avrebbe dovuto intervenire con tutti gli strumenti che ha a disposizione, gli uffici legislativi e tutto il resto, per correggere gli errori ancora di più rispetto a quanto avevamo fatto in Commissione: in parte, purtroppo solo in parte, li avevamo corretti.

Il Governo ripropose il testo tale e quale, con gli stessi errori che ci erano sfuggiti o che solo in parte avevamo rettificato e che alla Camera sono rimasti invariati.

Comunque, gli errori si correggono. Il Ministro accennava prima all'eventualità di un provvedimento d'urgenza. Ricordo - mi sia consentito - che nel 1975, essendo io Ministro, durante la discussione di un provvedimento accolsi un emendamento e cinque giorni dopo la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* mi accorsi che si trattava di un madornale errore, ma che la responsabilità era tutta mia in quanto come Ministro avevo accettato l'emendamento (in definitiva la responsabilità è sempre del Governo). Ebbene, pregai allora il Consiglio dei ministri e il presidente del Consiglio Aldo Moro di fare un decreto-legge con il quale correggemmo l'errore cinque giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge. Tutto ciò risulta dai verbali e dalla *Gazzetta Ufficiale*. Tornai allora in Parlamento scusandomi per l'errore commesso.

È inutile, dunque, come dice il Ministro, predisporre un decreto-legge correttivo in un tempo successivo quando abbiamo ancora lo strumento legislativo in corso, attraverso il quale possiamo ancora operare una rettifica. Gli errori sono enormi e la mia paura maggiore è che si vogliano domani fare degli sforzi interpretativi che sconvolgerebbero il sistema. Ad esempio, far passare per clientela quello che clientela non è avrebbe delle conseguenze interpretative di deformazione enorme del sistema. Lo ricordavo altre volte: basti pensare agli accantonamenti per rischi sui crediti delle banche, dove per clientela si intende rigorosamente – come prevede la norma del testo unico che io stesso nel 1975 ho introdotto a questo riguardo – i rapporti con i clienti che prendono i soldi in prestito e non si intendono, ad esempio, i conti interbancari che sempre sono stati esclusi. Non possiamo sempre fare forzature interpretative che, comunque, non basterebbero perchè avrebbero enormi conseguenze di deformazione del sistema e anche di privilegi e di benefici che si chiederebbero.

Si pensi anche che le anticipazioni che la Banca d'Italia fa all'1 per cento al Tesoro si dovrebbero presumere – secondo questa norma – fatte ad un tasso del 13,50 per cento. Infatti, nessuno potrà venirmi a dire che lo Stato è cliente della Banca d'Italia perchè, per quanto si vogliano dire delle cose un po' così (non voglio adoperare i termini del mio amico, senatore Forte), si arriverebbe anche più in là della sua definizione.

Anche i conti interbancari non rientrano nella norma attuale, ma tutti si presumerebbero al tasso del 13,50 per cento.

Così i prestiti in valuta che, evidentemente, hanno un tasso di interesse molto diverso dal prestito in lire, perchè un prestito in marchi (naturalmente mi riferisco a valute buone) ovviamente non deve scontare il tasso di perdita di valore della moneta o comunque in misura molto minore.

Tutto questo sarebbe irrigidito nella presunzione assoluta *iuris et de iure* del 13,50 per cento.

Diciamo al Ministro che abbiamo sbagliato tutti, che ha sbagliato la Commissione ad accorgersi solo parzialmente degli errori presenti nella norma governativa, ha sbagliato il Governo nel ripetere la norma con tutti gli errori, ha sbagliato la Camera. Oggi ci siamo accorti dell'errore ed è inutile e pericolosissimo dire che si può correggere in sede interpretativa. Capisco che il Ministro dica che, se ci fosse un ritardo nella correzione, si impegnerebbe addirittura a farlo con un decreto-legge. Ma siccome abbiamo a nostra disposizione lo strumento per correggere, non possiamo far andare avanti ciò che il senatore Forte definisce «cretinate» o «cretinismo legislativo»: si tratta di termine che io non sono uso adoperare e così mi richiamo al senatore Forte, usandolo come copertura per queste dizioni.

Se il Parlamento – la Camera o il Senato – si accorgono di un errore devono rettificarlo. In questo caso, la Camera ha la bellezza di otto giorni per prendere atto di questa modifica o respingerla; in quest'ultimo caso noi saremmo chiamati a riesaminare il provvedimento, ma sono sicuro che la Camera ne prenderà atto.

È stato anche detto che la norma dovrebbe riguardare soprattutto i rapporti intergruppo. Il mio emendamento non esclude affatto i rapporti intergruppo, perchè sono convinto anch'io di quanto sottolineato in un articolo di Bassetti su «Il Sole-24 Ore» di qualche tempo fa circa l'importanza della norma nei rapporti intergruppo per dare maggiore chiarezza alle reali

perdite o ai reali guadagni di ogni singola società del gruppo. Il mio emendamento non esclude affatto i rapporti intergruppo bensì li adegua alla situazione di analoghi prestiti, considerando se sono in lire o in valute più deboli. Infatti, esistono valute – pensiamo ad un prestito in *cruzeiros* – per le quali il discorso è ben diverso, altro che il 13,50 per cento del nostro tasso di sconto: sono prestiti che vengono fatti al 70-80 per cento annuale o al 10 per cento mensile! Si tratterebbe dunque di un adeguamento alla situazione, compreso un piccolo margine del 10 per cento nella considerazione che, se i tassi sono in diminuzione, non possiamo cristallizzarci a quello esistente più alto, ma bisogna consentire che via via possa essere applicato uno scostamento in diminuzione sui tassi stessi.

Se la norma che propongo è ancora sbagliata, il Governo può correggerla, ma non posso accettare la richiesa che intanto vengano approvate quelle che il senatore Forte ha così ben definito, poi in seguito si vedrà. Tanto più respingo questo atteggiamento, perchè mi sembra una concezione dell'attività legislativa e di interpretazione delle norme lontanissima da quella che ciascuno di noi dovrebbe avere. La legge è un atto serio e non qualcosa che possiamo maneggiare per poi rinviare ad una circolare ministeriale il compito di stabilirne la non applicazione. Tra l'altro, si possono chiudere dei bilanci nel periodo intermedio tra l'approvazione di questa norma sbagliata e l'emanazione del provvedimento per correggerla che avverrà chissà quando. Il Ministro questa mattina ha detto qualcosa di più, cioè che lo farebbe immediatamente con un decreto-legge ed io lo vincolo a questa affermazione, ma può verificarsi in questo intervallo anche in caso di chiusure di bilancio o delle presentazioni di dichiarazioni che sarebbero vincolate alla norma non ancora modificata.

Per queste ragioni insisto perchè il mio emendamento venga approvato, avendo avuto il sostegno del collega Forte, che non vedo in questo momento presente (e quindi è reciproco il rammarico, ministro Colombo) che ha detto che il suo Gruppo avrebbe votato a favore dell'emendamento 26.1, proprio per eliminare quelle che in precedenza aveva qualificato in termini più aspri e che ieri sera definì «ignoranza legislativa», tutti termini che sono suoi e non miei. Per me c'è il riconoscimento di un errore che tutti insieme abbiamo fatto, con una qualche maggior colpa per il Governo che ha la responsabilità della coerenza legislativa. Oggi abbiamo lo strumento per correggere l'errore e la Camera certamente negli otto giorni a sua disposizione ne prenderà atto.

MANTICA. L'emendamento 26.2 viene da noi presentato a correzione di una proposta governativa che è il risultato di una «fusione a freddo» tra alcuni decreti che prima erano già stati discussi alla Commissione finanze e tesoro. Il comma che chiediamo di modificare assimila le spese di rappresentanza agli oggetti promozionali e all'erogazione di contributi per le sponsorizzazioni, i convegni, eccetera, consentendo solo una parziale deducibilità – un terzo – qualora il valore unitario di detti beni non superi le 50.000 lire.

Di tale disposizione avevamo già discusso in sede di decreto-legge governativo sulle elusioni e già allora l'articolo 18 del decreto-legge n. 1301 era stato esaminato dalla Commissione finanze del Senato sulla base tra l'altro degli elementi emersi nel corso di un ciclo di audizioni con vari rappresentanti di categorie e di ordini professionali cui erano stati chiesti

pareri tecnico-giuridici e tributari. Quelle osservazioni, che a nostro giudizio conservano ancora piena validità, possono essere così sintetizzate. Le spese promozionali, normalmente inserite nei bilanci alla voce investimenti-*marketing*, rientrano ormai, per la struttura industriale e per il tipo di distribuzione del prodotto, tra i costi del prodotto stesso sui quali l'azienda paga successivamente l'IRPEG. Sono da considerare, cioè, a tutti gli effetti costi di gestione perchè per loro mezzo l'impresa persegue l'obiettivo promozionale di rappresentanza; sono cioè aiuti alle vendite e quindi dei costi di vendita.

La disposizione così come viene proposta porrebbe in serie difficoltà tutta una attività imprenditoriale che si è sviluppata nel tempo in questo settore e che oggi vede un fatturato dai 6.000 agli 8.000 miliardi. Si tratterebbe pertanto di un fatto che avrebbe una certa risonanza sul piano economico.

Sempre nella nostra logica, gli sforzi del Governo – ed il caso del provvedimento antielusione certamente rappresentava uno sforzo governativo per cercare di ridurre le aree che sfuggono al controllo del fisco – si riducono sempre a colpire sostanzialmente o le aree più facili di posizione o quelle sulle quali vi sono elementi più oggettivi; diventa cioè punitivo l'intervento del Governo per alcune attività ed alcuni settori. Ci sembra che aver criminalizzato le spese per gli oggetti promozionali, che ormai sono la realtà viva e vera dell'industria italiana e sono connaturati al tipo di società indubbiamente consumistica nella quale viviamo, sia da condannare.

Ecco perchè chiediamo la soppressione degli ultimi due periodi del comma 12 dell'articolo 26. In Commissione avevamo anche affermato che, qualora la maggioranza avesse acceduto alla nostra proposta, saremmo stati disposti a ritirare l'emendamento e a presentarne un altro che elevasse almeno a 100.000 lire il valore del bene; poichè però il relatore espresse parere contrario già in quella sede, non ci resta che mantenere il nostro emendamento che vuole avere un significato sia sullo specifico degli oggetti promozionali sia come giudizio di merito su quello che nel concreto si è dimostrato essere il decreto antielusione fuso a freddo in questo «decretone».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Invito innanzitutto i presentatori dei due emendamenti a ritirarli. In caso contrario dovrei esprimere un parere sfavorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 26.1 non ho motivo per dubitare che le osservazioni svolte dal senatore Visentini non abbiano validità e quindi non ho motivo di dubitare che sia stato commesso un errore; occorre verificare chi lo ha commesso e quando. A fronte di questa considerazione, peraltro, in sede di Commissione il Governo ha preso formale impegno a risolvere i problemi che risultassero attraverso una specificazione della delega di cui al disegno di legge n. 3705 attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Quanto all'emendamento 26.2, il trattamento delle spese di rappresentanza è stato oggetto di un lungo confronto in sede di Commissione allorchè si esaminò il provvedimento antielusione. L'esito, se pure con la modifica apportata dalla Camera dei deputati, non può che essere complessivamente condiviso e quindi esprimo parere contrario alla richiesta di soppressione

degli ultimi due periodi del comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge al nostro esame.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Condivido sostanzialmente il parere del relatore. Vorrei ancora una volta dire al senatore Visentini che la mia posizione è la seguente. Io non entro nel merito nè dell'emendamento e neanche della norma in discussione, perchè sono convinto che effettivamente quest'ultima vada modificata. Peraltro, personalmente, se dovessi accettare in questa sede l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Visentini, non mi sentirei ancora sicuro di aver veramente e in modo proprio regolato la materia. E questo è l'altro elemento di dubbio.

Quindi, dovrebbe essere chiaro che sulle ragioni della modifica io non ho alcuna incertezza, mentre sul modo ho ancora qualche dubbio.

Per queste ragioni, preferirei - naturalmente non posso far altro che esprimere questo auspicio - che l'emendamento 26.1 non venisse posto ai voti , perchè per una ragione diversa, e cioè quella riguardante i tempi della approvazione, verrebbe modificato e in qualche modo vi potrebbe essere una ambiguità nella volontà del Senato o in quella del Governo, mentre, lo ripeto, sono convinto che la modifica ci debba essere.

Se invece, lo ripeto, questo voto non dovesse esserci, lasciando quindi impregiudicate le cose avendo interpretato così chiaramente la nostra volontà, confermo al senatore Visentini che, facendomi carico delle sue preoccupazioni, potrei prescindere anche dalla legge di delega e intervenire con un provvedimento d'urgenza.

PRESIDENTE. Senatore Visentini, ha sentito l'invito del relatore e del Ministro; vuole ritirare il suo emendamento?

* VISENTINI. Signor Presidente, io ringrazio delle espressioni cortesi, del resto frequenti, rivoltemi dal Ministro, ma devo mantenere l'emendamento da me presentato con il seguente e ulteriore rilievo, e cioè che in Commissione, in via principale, avevo proposto che nel disegno di legge di conversione si aggiungesse una delega al Governo per esaminare o riesaminare tutta la materia delle elusioni con determinati e rigidi criteri e che questa norma venisse soppressa. D'altronde, è stato ritenuto comunque che una norma di delega è di tale ampiezza da non poter essere affrontata, di conseguenza sono ripiegato su questo emendamento subordinato, a mio avviso valido. Nel merito, come ho detto, sarei disposto a ritirarlo - devo comunque esserlo, perchè se c'è qualcuno che ne proprone un altro migliore, evidentemente è libero di farlo - ma che non posso rinunciare, pur prendendo atto - ci tengo a farlo e vincolo il Ministro per quanto mi sia moralmente e psicologicamente consentito - che si voglia provvedere anche con un decreto-legge, se occorre, a rettificare l'errore di questa norma; ma non so per quale motivo io, ma anche il Senato, debba dare il suo voto ad una norma che tutti conoscono clamorosamente sbagliata quando c'è tecnicamente tutto il tempo a disposizione per aggiustarla, per rimediare agli errori che tutti assieme abbiamo fatto, o che sono stati fatti.

Quindi, lo ripeto, non vedo per quale motivo si debba dare un'approvazione a un qualche cosa che si riconosce sbagliato, che tutti sanno che è sbagliato, quando c'è il tempo e il veicolo, che è lo strumento adatto, per correggerlo.

Signor Presidente, per queste ragioni mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Visentini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo degli articoli da 27 a 31 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 27.

1. Nell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto» sono sostituite con le seguenti: «può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94.».

2. Nell'articolo 112, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'articolo 20, comma 1, lettera *f*).».

Articolo 28.

1. Nell'articolo 123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «quale risulta dalla situazione patrimoniale» sono sostituite con le parole: «quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante».

Articolo 29.

1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15 per cento. I soci, all'atto della riscossione degli utili, hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, sulle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.

2. Per il versamento delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Nell'articolo 8, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «all'aliquota del» sono aggiunte le parole: «15 per cento e del».

4. Le disposizioni innovative di cui al comma 1 non si applicano agli utili distribuiti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei requisiti stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e la destinabilità degli utili residui a fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, godono delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, secondo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. La presente disposizione deve intendersi interpretazione autentica del predetto articolo 14 e delle altre disposizioni tributarie che subordinano il godimento di agevolazioni alla sussistenza dei requisiti della mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Articolo 30.

1. Nell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.».

2. Nell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: «possono limitarsi» fino alla fine sono sostituite con le seguenti parole: «compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazio-

ni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.».

3. Nell'articolo 51, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.».

4. Nell'articolo 61, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.».

Articolo 31.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, lettera *e*), dopo le parole: «ai progettisti dell'opera;» sono aggiunte le parole: «domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni;»;

b) nell'articolo 6, primo comma, lettera *f*), dopo le parole: «ai soggetti che esercitano l'attività;» sono aggiunte le parole: «domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;»;

c) nell'articolo 6, primo comma, dopo la lettera *g*) sono aggiunte le seguenti lettere:

«*g-bis*) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti»;

d) nell'articolo 7, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera *g-ter*) del primo comma dell'articolo 6.»;

e) nell'articolo 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative ai contratti di cui alla lettera *g-ter*) del primo comma dell'articolo 6 il decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed è emanato di concerto con il Ministro del tesoro.».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 32 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 32.

1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, è elevata dal 18 per cento al 30 per cento.

2. È altresì elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate in borsa, nonchè delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sono applicate a titolo di acconto anche nei confronti delle società, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, sopprimere le parole: «sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

32.1 VISENTINI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

VISENTINI. Signor Presidente, l'emendamento 32.1 è una conseguenza dell'emendamento 26.1 che è stato respinto poc'anzi. È chiaro che, essendo

stato respinto l'emendamento 26.1, vengono a decadere gli altri emendamenti che ho presentato, trattando di termini legati a quell'emendamento, tranne forse uno. Ritiro dunque l'emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 33 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 33.

1. La ritenuta del 18 per cento di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è elevata al 19 per cento.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE IVA E DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E SUI CONTRATTI DI BORSA

Articolo 34.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento è sostituita, in ogni caso, dall'aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989.

2. Per le operazioni soggette all'aliquota del quattro per cento la quota imponibile si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 3,85 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 104, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *i*) del terzo comma dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

«*i*) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;»;

b) nel terzo comma dell'articolo 2, la lettera *g*) è soppressa;

c) nel quarto comma dell'articolo 3, la lettera *g*) è soppressa;

d) il numero 10 dell'articolo 10 è soppresso;

e) la lettera *c*) del primo comma dell'articolo 74 è sostituita dalla seguente:

«*c*) per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle

consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute; la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa è elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento;».

4. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono soppressi.

5. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 18) è sostituito dal seguente:

«18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;»;

b) il numero 26) è sostituito dal seguente:

«26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;»;

c) il numero 35) è sostituito dal seguente:

«35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;».

6. I notiziari quotidiani ed i dispacci delle agenzie di stampa devono intendersi equiparati, ai fini dell'aliquota, ai giornali quotidiani.

7. Nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come sostituito dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, sono soppresse le parole: «e, dal 1° gennaio 1988, per le cessioni di libri».

7-*bis*. Alle bevande a base di vino, regolamentate dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1988, si applica l'aliquota IVA del 9 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorchè alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

8-*bis*. Le prestazioni aventi per oggetto attività didattica svolta in Italia da filiazioni di università o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorchè fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attività non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa è applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta. Per le filiazioni già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 1989.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

34.1 POLLICE

Al comma 3, sopprimere le lettere b) *e* c).

Sopprimere il comma 4.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

34.2 BRINA, BERTOLDI, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE

Al comma 3, sostituire le lettere b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b*) nel comma terzo dell'articolo 2, alla lettera *g*), dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "a condizione che siano state realizzate in base a concessione edilizia rilasciata entro il 31 dicembre 1989".

c) nel comma quarto dell'articolo 3, alla lettera *g*), dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "a condizione che siano state realizzate in base a concessione edilizia rilasciata entro il 31 dicembre 1989"».

Sopprimere il comma 4.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

34.3 BERTOLDI, BRINA, GAROFALO, CANNATA, VITALE, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* POLLICE. Signor Presidente, intervengo brevissimamente perchè è necessario che resti traccia di una testimonianza rispetto all'andazzo generale. Non dico che le mie parole siano il «verbo», la verità, ma ci tengo

che tutto ciò resti scritto a chiare lettere. Siamo contrari per principio a tutta questa manovra, per i princìpi ai quali si ispira; non voglio comunque ripetere tutti i motivi della mia contrarietà.

Tutti gli aumenti delle imposte indirette trovano la nostra opposizione, in particolare quello previsto dal primo comma dell'articolo 34: questo aumento è odioso perchè si va a scaricare sui prezzi del settore dell'editoria, che sappiamo già essere elevati nel nostro paese, causando una scarsa diffusione della cultura. Detto aumento avrà un effetto «a cascata»: aumenteranno i prezzi dei libri, delle riviste e complessivamente di tutti questi strumenti così importanti.

Più in generale poi la politica economica del Governo con l'aumento delle imposte indirette rimetterà in moto il meccanismo dell'inflazione, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

Il ministro Colombo ed il suo Ministero hanno definito poco rilevante l'aumento derivante dall'IVA; secondo il calcolo da essi fatto l'aumento si dovrebbe aggirare intorno allo 0,6 per cento. A mio avviso si tratta di un calcolo molto approssimativo, dato che la dinamica dell'inflazione è molto più rapida di quanto si possa prevedere. È fuori dubbio che alcuni prezzi aumenteranno, influendo direttamente sui tassi di interesse e rimettendo così in moto quel meccanismo diabolico che da solo sta alimentando ed ingigantendo a vista d'occhio il debito pubblico.

Deve essere chiaro che l'aumento del solo 0,6 per cento comporterà un nuovo esborso per interessi di almeno 6.000 miliardi di lire (sono calcoli approssimativi ma molto vicini al vero); con tale operazione si aggraverà quindi il debito pubblico di una cifra tre volte superiore a quella che si pensa di recuperare con gli odiosi provvedimenti che vi accingete ad approvare (non solo quello di oggi ma anche quello nei prossimi giorni in materia sanitaria).

Questa politica micidiale di aumento delle imposte dirette e di conseguenza dei prezzi e dei tassi di interesse sta alimentando il debito pubblico, causando un aumento del disavanzo di circa 6.000 miliardi, proprio nel momento in cui affermate di voler diminuire con questa operazione il disavanzo. Queste sono le contraddizioni che non mi stancherò mai di sottoporre alla vostra attenzione.

Il gioco delle cifre può reggere fino ad un certo punto, ma quando le cifre si leggono con attenzione e si verificano nel particolare emerge un gioco pesante a perdere, a senso unico, nei confronti delle categorie meno protette.

GAROFALO. Signor Presidente, illustrerò congiuntamente gli emendamenti 34.2 e 34.3. Essi riguardano una questione sulla quale c'è stato un dibattito abbastanza ampio e, se non ho capito male, anche una quantità di consensi abbastanza vasti che convergevano e convergono sulla necessità di modificare la normativa introdotta con il decreto. In effetti con questa normativa sostanzialmente si azzera ogni trattamento, ogni regime agevolativo delle cooperative edilizie, e questo credo che crei un grande problema perchè inserisce una difficoltà nella soddisfazione di quello che noi consideriamo, credo tutti quanti, un bisogno primario per milioni di cittadini.

Abbiamo presentato al riguardo due emendamenti; il primo, quello principale, cancella la normativa introdotta dal Governo per ripristinare la normativa preesistente con le relative agevolazioni. In via subordinata

chiediamo di approvare un altro emendamento che almeno liberi dalla nuova imposta coloro che avevano già avviato una procedura, avevano già fatto un calcolo economico di acquisto della casa per propria abitazione, proponendo che la nuova normativa entri in vigore dalla fine del 1989 in poi.

Il relatore e il Ministro in Commissione hanno dato una certa risposta a queste nostre preoccupazioni che, ripeto, non erano solo nostre; se la risposta che è stata data in Commissione venisse ripetuta qui in Aula, una risposta tale da garantire in modo certo il cambiamento della normativa introdotta con il decreto, potremmo, sulla base di queste dichiarazioni, anche considerare la possibilità di ritirare questi nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario, se non verrà ritirato l'emendamento 34.1 del senatore Pollice, non soltanto per motivi di evidente copertura finanziaria, ma anche perchè il provvedimento in esame consente un primo passo di armonizzazione europea della nostra IVA; eravamo e siamo rispetto ad altri paesi molto in ritardo su questa strada e questo è un primo passo che ci auguriamo possa poi essere sollecitamente seguito da altri passi.

Per quanto attiene gli emendamenti 34.2 e 34.3 che riguardano le cooperative, ne abbiamo discusso in Commissione in presenza di questi e di altri emendamenti che in Commissione erano stati presentati da altri colleghi, che poi sono stati ritirati e non sono stati riproposti all'Assemblea. Pregherei i presentatori di ritirarli, anche perchè non dubito che, così come ha fatto in Commissione, anche in quest'Aula l'onorevole Ministro vorrà dire che il tema proposto con questi emendamenti è già alla sua attenzione per averne già discusso con le associazioni della cooperazione e che è intendimento del Ministro cercare una soluzione per i problemi presentati dalle organizzazioni della cooperazione. Se questo non potesse essere effettuato – come non dubito l'onorevole Ministro vorrà ripetere in Aula – entro la scadenza del 31 luglio, essendo queste disposizioni con decorrenza 1° agosto, si provvederà comunque ad un differimento del termine. Quindi invito i presentatori degli emendamenti 34.2 e 34.3 a ritirarli; in caso diverso il mio parere è contrario.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Confermo quello che ho già avuto modo di dire in Commissione e poi anche in altre sedi. Con l'entrata in vigore di questo provvedimento non entra in vigore norma alcuna modificatrice per quanto attiene il problema delle cooperative, perchè alla Camera dei deputati si è provveduto a differire l'entrata in vigore al 1° di agosto; quindi la situazione è tranquilla. Allora il compito del Governo è quello di sottoporre entro quella data le modifiche che sono necessarie per rendere compatibile il nuovo regime con le agevolazioni precedenti e anche, in ogni caso, con una politica di sollecitazione alle cooperative soprattutto per quanto attiene l'edilizia. Ho anche aggiunto che, se per un caso qualsiasi, non si facesse in tempo per quell'epoca – non vedo peraltro perchè non si dovrebbe fare in tempo – a presentare queste modifiche, si proporrebbe un provvedimento

che prorogherebbe il termine dal 1° agosto al 1° gennaio. Quindi, vi è il massimo di tranquillità per quanto riguarda questa materia.

Per queste ragioni pregherei di ritirare e di non far bocciare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Senatore Garofalo, sentito l'invito del Governo, mantiene i suoi emendamenti?

GAROFALO. Sulla base delle dichiarazioni rese dal ministro Colombo e dal relatore, possiamo ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 34-*bis* del decreto-legge, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 34-*bis*.

1. Le disposizioni dell'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni ivi previste effettuate alla Agenzia spaziale italiana. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attività di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dalla predetta Agenzia in attuazione del piano spaziale nazionale approvato dal CIPE non si considera attività commerciale rientrante nell'articolo 2195 del codice civile.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge 30 maggio 1988, n. 186.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 35 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 35.

1. La percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, è fissata, per l'anno 1989, nella misura del 12 per cento.

1-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 1990.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

35.1 POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

POLLICE. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Il parere è contrario, perchè questa diminuzione costerebbe abbastanza.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 35-*bis* del decreto-legge, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 35-*bis*.

1. Il numero 8) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;».

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le locazioni di fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. Il quinto comma dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato con effetto dal 16 marzo 1983.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 36 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 36.

1. Per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio è stabilita in lire duecentocinquantamila.

2. La tassa è altresì dovuta, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui è stato attribuito il numero di partita IVA. La disposizione si applica anche se il numero di partita IVA è stato attribuito anteriormente alla predetta data.

3. La tassa di rilascio e quella annuale non si applicano alle società soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

3-*bis*. La tassa annuale di cui al comma 2 non è dovuta dai soggetti dichiarati falliti e da quelli ammessi alla procedura di concordato preventivo e dagli enti dei quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale non è neppure dovuta dai soggetti posti in liquidazione, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui il soggetto stesso è stato posto in liquidazione.

4. La tassa di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attività; quella annuale entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta. Gli estremi delle attestazioni di versamento della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e di quella annuale devono essere riportati nelle rispettive dichiarazioni.

5. Coloro che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA devono corrispondere la tassa di rilascio e quella annuale rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ovvero entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale; l'attestazione di versamento relativa alla tassa annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.

6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuta la cessazione, salvo il caso in cui il termine stabilito dall'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, scade nel mese di gennaio successivo all'anno di

cessazione dell'attività. Alle dichiarazioni di cessazione di attività sono equiparate le dichiarazioni di variazione previste dal citato articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quando comportano cessazione di attività.

7. Per la mancata indicazione o produzione delle attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica una pena pecuniaria di misura pari alla tassa dovuta ai sensi del comma 1.

8. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:

«1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 12 milioni per le società per azioni ed in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo.».

8-*bis*. Per l'anno 1988 la tassa di concessione governativa di cui al comma 8 è stabilita nella misura di lire 15 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. Gli eventuali conguagli devono essere eseguiti entro il 30 giugno 1989. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è soppresso.

9. Le tasse di concessione governativa di cui ai numeri 72 e 73 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono stabilite in lire 40 mila e quelle di cui al numero 87 della medesima tariffa sono stabilite in lire 50 mila.

10. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano alle tasse il cui termine di pagamento decorre dal 1º gennaio 1989.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e braccianti agricoli possessori di piccoli appezzamenti di terreno, che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA».

Sopprimere il comma 5.

36.1 LOPS, CASCIA, MARGHERITI, SCIVOLETTO, CASADEI LUCCHI, TRIPODI, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, POLLINI, CANNATA, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LOPS. Signor Presidente, con l'emendamento 36.1 presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, il Gruppo comunista, dopo il terzo comma dell'articolo 36, chiede di esonerare dal

pagamento della partita IVA i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e tutti quei braccianti agricoli che, pur avendo la qualifica di lavoratori dipendenti, sono proprietari di piccoli appezzamenti di terreno.

Il motivo della nostra richiesta sta nel fatto che riteniamo il pagamento di 100.000 lire per i singoli e di 250.000 lire per più soggetti un'altra tassa ingiusta che, secondo noi, non risolve il problema del debito pubblico e del bilancio. Per di più, questa tassa creerà vaste aree di illegalità poichè si moltiplicheranno le cancellazioni presso gli uffici IVA e potrà così essere incentivata l'evasione indotta; gli acquirenti dei prodotti agricoli saranno stimolati a non emettere bolle di accompagnamento e autofatture.

Se la maggioranza insiste nel non modificare l'articolo 36, se non si vogliono accogliere le richieste dei contadini, vuol dire che tutto ciò che si è detto non solo da parte dei rappresentanti della Coldiretti ma anche da rappresentanti eletti nel Parlamento e dallo stesso Ministro dell'agricoltura, circa la situazione di crisi del settore e la necessità di trovare un modo per avviare a risanamento questo comparto si riduce a sole parole.

Noi comunisti teniamo presenti questi problemi e non dimentichiamo che i redditi agricoli italiani, anche secondo il rapporto pubblicato dalla CEE, sono scesi nel 1988 del 2,2 per cento, mentre nella stessa CEE sono aumentati del 2,1. Nello stesso anno la produzione è calata e conseguentemente si è ridotto il numero degli addetti. Le prospettive per l'agricoltura italiana e per i contadini non sono rosee; le notizie che ci sono pervenute da Montreal sulla questione degli aiuti non lasciano presagire niente di buono. La stessa discussione che si sta svolgendo a Bruxelles sulla politica dei prezzi, cioè il compromesso proposto dal Presidente spagnolo in questi giorni, non può soddisfare i contadini italiani per la penalizzazione di tutti i prodotti italiani.

Se a questo aggiungiamo che siamo ancora in assenza di una politica dei settori dell'olivocoltura, della vitivinicoltura, della cerealicoltura, delle barbabietole da zucchero, nonchè il fatto che non è ancora decollata la revisione del piano agricolo nazionale, constatiamo un ulteriore aggravamento della situazione. C'è poi da aggiungere – e questo il Governo lo ha dimenticato – che intere regioni sono state colpite dalla siccità, che molte produzioni sono perdute; ricordo quelle cerealicole in Basilicata, in Puglia ed anche in Sardegna, nonchè in altre regioni per le quali è stato chiesto lo stato di calamità.

Allora non si comprendono le ragioni per cui ci si accanisce contro i contadini. Non è giusto, secondo noi, signor Ministro, far pagare la partita IVA a questi soggetti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è un'altra ragione per cui non condividiamo la norma, cioè la procedura. Il Governo, con il primo decreto, il n. 550 del 30 dicembre 1988, ha posto i contadini di fronte al fatto compiuto. Infatti quando fu resa obbligatoria la partita IVA per il controllo e la lotta alle frodi alimentari, non si obbligò al pagamento della stessa. Il primo decreto, che fissò la scadenza al 5 marzo, creò una situazione assurda non solo per il pagamento stesso, ma anche per la fretta, considerato che, essendo la penale fissata a 600.000 lire, si creò un notevole ingorgo negli uffici postali. Il decreto fu reiterato senza cancellarne le brutture. Per esempio, vi sono aziende che di fatto non esistono più o per il decesso del titolare o per il trasferimento. Vi sono coltivatori poi che hanno ottenuto

pochi quintali di prodotto, tali da non essere sufficienti, signor Ministro, neanche per pagare le 100.000 lire della partita IVA.

La situazione peraltro non è stata normalizzata, perchè il decreto per la cancellazione fa riferimento all'anno successivo. In sostanza, si è fatto pagare persino i morti, quelli che come titolari di azienda non esistono più. Il Governo, ammesso e non concesso che dovesse per forza imporre questo balzello, avrebbe dovuto introdurre una differenziazione, avrebbe cioè potuto far pagare le aziende che sono tenute ad avere il registro di contabilità e non tutti indiscriminatamente; oppure avrebbe potuto valutare un certo reddito ed un certo fatturato.

Questo il Governo non lo ha fatto e quindi il decreto è sbagliato nel merito e nella procedura. Per tali ragioni invito i colleghi di tutti i Gruppi a valutare obiettivamente la situazione e a votare a favore dell'emendamento proposto dai senatori comunisti. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Comprendo le ragioni che hanno indotto a presentare questo emendamento. Immagino, anzi so per certo, che esistono situazioni di difficoltà. Proprio per tale motivo penso che di tale argomento se ne parlerà ancora.

Confermando quanto ho detto nella mia relazione iniziale, invito i colleghi presentatori a ritirare l'emendamento. Diversamente dovrei esprimere il parere contrario, anche perchè credo che complessivamente il settore non abbia di che lagnarsi, soprattutto se consideriamo le disposizioni dell'articolo precedente.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Condivido il parere del relatore. Desidero aggiungere che veramente questa è una norma di cui non porto alcun vanto. Nel provvedimento in esame ce ne sono due o tre che esprimono la ricerca di entrate per far fronte alla situazione. Qualche volta anche gli strumenti adottati non sono dei migliori. Potrei anche fare dell'ironia su questa norma, ma la farei a me stesso.

Credo che ad un certo momento su tali argomenti sarà necessario operare una «ripulitura»: sarà quella la sede nella quale riesamineremo anche questo problema. È per tali motivi che, se i presentatori accetteranno l'invito del relatore, ne sarà soddisfatto.

PRESIDENTE. Senatore Lops, accoglie l'invito del relatore e del Ministro?

LOPS. Il Governo parla sempre al futuro; per questo non sono d'accordo e quindi mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.1, presentato dal senatore Lops e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 37 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 37.

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, valutate per l'anno 1989 in lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in lire 8.340 miliardi e per l'anno 1991 in lire 9.310 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche». Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti per lo stesso anno 1989 dalla applicazione dell'articolo 33. Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 36 si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate assicurate dal comma 9 del medesimo articolo 36.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 38.

1. Le disposizioni dell'articolo 23 e dell'articolo 24 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 25 si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 28 si applica alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*bis*. L'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 26, comma 1, si applica a partire dal 1° gennaio 1988.

2. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto riguardanti i giornali, i libri ed i periodici hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

Dalla stessa data si applicano per le cessioni di libri le disposizioni relative alla emissione della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, e quelle relative al rilascio dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

2-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative, si applicano a decorrere dal 1° agosto 1989.

3. A partire dal 1° gennaio 1989 l'indice del costo della vita, valevole ai fini dell'adeguamento automatico delle retribuzioni, viene depurato delle variazioni dovute alle modifiche delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 34, determinate convenzionalmente nella misura complessiva dello 0,5 per cento.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione dell'articolo 26, comma 8, ha effetto relativamente ai prestiti effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

38.2 VISENTINI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di giornali e quotidiani, periodici e di libri, nonchè per l'acquisto della carta e le spese di composizione e stampa e servizi annessi, hanno effetto dal 1° gennaio 1990».

38.1 POLLICE

Avverto che l'emendamento 38.2, presentato dal senatore Visentini, è stato ritirato.

Invito il senatore Pollice ad illustrare l'emendamento 38.1.

POLLICE. Signor Presidente, leggendo il provvedimento al nostro esame si scopre quanto sia perversa la manovra del Governo; in particolare l'articolo 38 mette in luce quanto le norme in esso contenute siano ciniche e perverse perchè per esigenze di cassa – questa è la vera ragione – si produce inflazione e contemporaneamente si sterilizza la scala mobile. È questa la medesima argomentazione che ho usato anche per un precedente emendamento; si riduce il potere d'acquisto del consumatore di una cifra che si aggira tra lo 0,5 e lo 0,6 per cento.

Siamo quindi costretti a svolgere queste considerazioni sul nostro sistema tributario, un sistema vergognoso, cinico e perverso nello stesso tempo. Continuando ad introdurre queste norme si inseriscono nel sistema tributario meccanismi inusuali e tutto ciò non risponde ad alcun raziocinio. Tengo molto a sottolineare questa contraddizione perchè non è vero che con un provvedimento legislativo si può fare quello che si vuole. Lo si è dimostrato in questa e in altre vicende, in particolare in riferimento al

contenuto di quella norma il cui esame è stato rinviato alla seduta di oggi pomeriggio. Credo che debba essere denunciato questo tentativo subdolo e surrettizio di sterilizzare la scala mobile. In questa manovra la maggioranza sta riducendo, ed anzi sta annullando completamente, la possibilità di un recupero. Il primo effetto immediato che avremo sarà l'aumento del costo della vita per i lavoratori appartenenti ai ceti più bassi. La maggioranza continua ad affermare che si tratta di manovre armonizzanti che tengano conto di tutte le esigenze, ma in realtà si prendono in considerazone soltanto le esigenze di poche limitate categorie di persone; ai lavoratori non guardate mai con occhio benevolo!

È con questo spirito che mi accingo a votare l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 38-*bis* del decreto-legge introdotto dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 38-*bis*.

1. Le facoltà attribuite alle aziende di credito, agli agenti di cambio e alle commissionarie ammesse alle borse valori per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni, sono estese alle società ed enti iscritti all'albo di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1988, che abbiano aderito alla convenzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1988, per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, attraverso circuito telematico.

Ricordo che l'articolo 39 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 39.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Visentini all'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè quelli relativi alla disposizione dell'articolo 26, comma 8, del citato decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550».

1.1 VISENTINI

Avverto che tale emendamento è stato ritirato.

Ricordo che nella seduta di oggi pomeriggio verranno ripresi in esame gli emendamenti all'articolo 2 del decreto-legge che sono stati accantonati.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,10*).